SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 aprile 1999, n. **293**.

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-*bis*, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pesca-turismo;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;

Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per pesca-turismo, ai sensi dell'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore — singolo, impresa o cooperativa — di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

2. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;

b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Art. 2.

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *c)*, del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.

3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

Art. 3.

1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.

3. Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

Art. 4.

1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.

2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.

3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

Art. 5.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;

c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.

3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

Art. 6.

1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 25 maggio 1998.

2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.

4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

Art. 7.

1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.

2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

Art. 8.

1. I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1° aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1999

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 251

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), introdotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *g)*, della legge 21 maggio 1998, n. 164:

«Art. 27-*bis (Iniziative di pesca-turismo).* — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina della pesca marittima, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1965, n. 203.

— Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997-1999, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.

— Il testo degli articoli 3 e 29 della legge n. 41/1992, è il seguente:

«Art. 3 *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).* — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo.

Il regolamento interno del comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato».

«Art. 29 *(Composizione della commissione consultiva centrale).* — La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministero della marina mercantile, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;

b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna dell'associazione nazionale;

aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 27-*bis* della legge n. 41/1982, come da ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *g)*, della legge n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera *c)*, del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), è il seguente:

«Art. 5 *(Imbarco di ricercatori). — (Omissis);*

c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963):

«Art. 96 *(Norme di comportamento).* — I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.

Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina delle licenze di pesca):

«Art. 19 *(Piccola pesca).* — 1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.

2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.

3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.

4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.

5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.

6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2)».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera):

«Art. 12 *(Mezzi di salvataggio).* — I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento».

«Art. 13 *(Mezzi di salvataggio collettivi).* — Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio:

a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo;

b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.

Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi».

«Art. 14 *(Mezzi di salvataggio individuali).* — Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo».

«Art. 15 *(Salvagente anulare).* — Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella:

a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1;

b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa;

c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa».

Nota all'art. 8:

— Il decreto ministeriale 1º aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998), reca modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1992.

99G0199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 agosto 1999.

Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile in data 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma rimodulato degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999;

Considerato che mero errore materiale nella pubblicazione del citato decreto del Sottosegretario di Stato del 2 agosto 1999 sono stati pretermessi gli allegati che ne costituiscono parte integrante: «elenchi 1 e 2 e le linee guida per la redazione e la presentazione dei piani di indagine, degli studi e dei progetti»;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati, erroneamente pretermessi, «elenchi 1 e 2 e le linee guida per la redazione e la presentazione dei piani di indagine, degli studi e dei progetti», costituiscono parte integrante del decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, in data 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 7 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

ELENCO 1

REGIONE SICILIA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
AGRIGENTO	AG	Valle dei Templi - Consolidamento costoni rocciosi	10.000	0	0	0	10.000	Prefetto di Agrigento Commissario delegato
CAMMARATA	AG	Contrada Bocca di Capra - Consolidamento frane	1.400	0	1.100	0	2.500	Amministrazione comunale
FAVARA	AG	Centro urbano - Via Piersanti Mattarella - Consolidamento	2.900	0	2.100	0	5.000	Prefetto di Agrigento Commissario delegato
NARO	AG	Consolidamento pendici a valle del centro abitato zona N.E.	5.000	0	0	0	5.000	Amminsitrazione comunale
RACALMUTO	AG	Consolidamento versante N.E. abitato	1.150	0	850	0	2.000	Amministrazione comunale
S. STEFANO QUISQUINA	AG	Centro abitato versante S.O. - Consolidamento zona limitrofa a P.zza Maddalena, Chiesa Madre e fabbricati	3.000	0	0	0	3.000	Genio Civile di Agrigento
SICULIANA	AG	Consolidamento alle pendici a monte di Siculiana Marina	1.600	0	1.150	0	2.750	Amministrazione comunale
CALTANISSETTA	CL	Quartieri S. Anna e S. Venera - Consolidamento degli antichi quartieri e zone vallive	9.000	0	6.000	0	15.000	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
GELA	CL	Centro urbano, Capo Soprano, V.le Mediterraneo e Piana di Gela - Apertura alvei torrenti Maroglio e Benefizio, sistemazione idrica canali	2.250	0	1.500	0	3.750	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
GELA	CL	Centro urbano, Capo Soprano, V.le Mediterraneo e Piana di Gela - Consolidamento costone lungomare	750	0	450	0	1.200	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
GELA	CL	"Porto Isola" - Opere di protezione e consolidamento della diga foranea a salvaguardia del Porto industriale di Gela	25.500	0	22.500	0	48.000	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
NISCEMI	CL	Consolidamento versante in frana - Primi interventi urgenti (programma commissariale)	4.500	0	2.500	0	7.000	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
NISCEMI	CL	Consolidamento versante in frana - Iinterventi definitivi	24.000	0	0	0	24.000	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
ACICASTELLO-ACICATENA	CT	Collina Vampolieri - Consolidamento e regimentazione acque di superficie e di falda - 1° stralcio, interventi di prima sistemazione - 2° stralcio, interventi di completamento	25.000	0	0	0	25.000	Prefetto di Catania Commissario delegato

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
ACIREALE	CT	Timpa di Acireale - Opere di regimazione acque mediante collettore e consolidamento pareti rocciose	5.000	0	0	0	5.000	Genio Civile di Catania
BRONTE	CT	V.le Vittorio Veneto e Via Scibilla - Presidi di presa ed opere di consolidamento	450	0	350	0	800	Genio Civile di Catania
CALTAGIRONE	CT	Consolidamento Circonvallazione di Levante (quartiere S. Giorgio)	2.100	0	1.400	0	3.500	Amministrazione comunale
CALTAGIRONE	CT	Consolidamento C.da Miracoli	5.500	0	0	0	5.500	Amministrazione comunale
CASTEL DI JUDICA	CT	Via Generale Cascino - Stabilizzazione area in frana	650	0	350	0	1.000	Genio Civile di Catania
CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	Via S. Francesco - Opere di sostegno e regimentazione acque tratto strada Mezza Costa	850	0	650	0	1.500	Genio Civile di Catania
MINEO	CT	Zona Castello - Consolidamento dissesto a valle della parte orientale campo sportivo	600	0	400	0	1.000	Genio Civile di Catania
PIEDIMONTE ETNEO	CT	Versante regionale Parco Finocchio - Consolidamento versante a ridosso dell'abitato di Presa	800	0	500	0	1.300	Genio Civile di Catania
RANDAZZO	CT	Contrada Torrazze - Ripristino funzionalità idraulica del fiume Alcantara e interventi zona in frana - 1° stralco, interventi di prima sistemazione - 2° stralcio, interventi di completamento	6.000	0	0	0	6.000	Genio Civile di Catania
RANDAZZO	CT	Interventi infrastrutturali connessi alla frana di competenza comunale	1.600	0	1.400	0	3.000	Amministrazione comunale
SAN CONO	CT	Via Mira e Via Rossini - Consolidamento dissesto	450	0	250	0	700	Genio Civile di Catania
ASSORO	EN	Zona N.O. abitato - Consolidamento pareti rocciose	1.200	0	1.000	0	2.200	Amministrazione comunale
CALASCIBETTA	EN	Consolidamento nel centro urbano	1.400	0	1.100	0	2.500	Amministrazione comunale
CATENANUOVA	EN	Zona sud abitato - Sistemazione idraulica del torrente Mulinello	500	0	400	0	900	Genio Civile di Enna
CENTURIPE	EN	Via Tommaseo e Via Ariosto - Consolidamento pendici	1.100	0	900	0	2.000	Amministrazione comunale
CERAMI	EN	Centro urbano - Consolidamento pareti rocciose	1.150	0	850	0	2.000	Amministrazione comunale

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
ENNA	EN	Centro abitato - Località varie - Consolidamento pareti rocciose	5.500	0	3.500	0	9.000	Amministrazione comunale
GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	Consolidamento pendici Via S. Sebastiano	2.500	0	0	0	2.500	Amminitrazione comunale
NICOSIA	EN	Centro abitato - Località varie - Consolidamento pareti rocciose	2.100	0	1.600	0	3.700	Amministrazione comunale
PIAZZA ARMERINA	EN	Area sottostante il centro storico - Sistemazione statico-idraulico-forestale	550	0	450	0	1.000	Genio Civile di Enna
TROINA	EN	Vie Lazio e Liccardi - Consolidamento pendici	550	0	350	0	900	Genio Civile di Enna
ALCARA LI FUSI	ME	Centro abitato - Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato	2.700	0	1.400	0	4.100	Amministrazione comunale
ANTILLO	ME	Contrade De Acquavena, Giardino, Portella e cimitero - Consolidamento versante in frana	2.750	0	2.250	0	5.000	Amministrazione comunale
CAPO D'ORLANDO	ME	Centro abitato - Consolidamento costone roccioso	1.100	0	900	0	2.000	Amministrazione comunale
CASTELMOLA	ME	Centro abitato - Consolidamento e protezione verticale costone roccioso zona Portamola	3.100	0	2.400	0	5.500	Amministrazione comunale
FONDACHELLI FANTINA	ME	Centro abitato - ripristino viabilità	3.000	0	0	0	3.000	Amministrazione comunale
MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	Torrente Mazzarrà - Funzionalità statica ponte strada Mazzarrà - Furnari, opere idrauliche	400	0	300	0	700	Genio Civile di Messina
SAN ALESSIO SICULO	ME	Centro abitato - Lungomare - Opere a salvaguardia costa e abitato	3.000	0	0	0	3.000	Amministrazione comunale
SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	Località Valanga e Spezzafiaschi - Consolidamento versante abitato	1.900	0	1.600	0	3.500	Amministrazione comunale
SAN FRATELLO	ME	Centro abitato - Consolidamento versante in frana	900	0	700	0	1.600	Amministrazione comunale
SAN TEODORO	ME	Circonvallazione - Opere di contenimento e regimazione acque	1.650	0	1.350	423 (1)	3.423	Amministrazione comunale
SANT'ANGELO DI BROLO	ME	Contrade varie - Consolidamento e regimazione acque	600	0	400	0	1.000	Amministrazione comunale
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	Centro abitato - Consolidamento versante in frana	500	0	300	0	800	Amministrazione comunale
TAORMINA	ME	Crocifisso, Decima e Madonna delle Grazie - Consolidamento aree prossimità abitati	450	0	350	0	800	Amministrazione comunale

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
CAPACI	PA	Centro abitato e periferia - Consolidamento costone roccioso a monte del centro abitato	900	0	700	0	1.600	Amministrazione comunale
CASTRONOVO DI SICILIA	PA	Centro abitato - Consolidamento Monte Kassar a difesa abitato	2.000	0	0	0	2.000	Amministrazione comunale
CEFALU'	PA	Centro abitato, C.da Caldura - Bonifica costone roccioso sovrastante l'abitato, consolidamento dissesto eliporto	1.400	0	1.100	0	2.500	Amministrazione comunale
CORLEONE	PA	Centro abitato - Consolidamento del costone roccioso del castello Soprano	1.100	0	900	0	2.000	Amministrazione comunale
MARINEO	PA	Centro abitato - Rocca - Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato	1.200	0	800	0	2.000	Amministrazione comunale
PALERMO	PA	Consolidamento pareti rocciose Monte Pellegrino - Via Bonanno	4.400	3.000 (2)	5.600	0	13.000	Amministrazione comunale
PALERMO	PA	Consolidamento pareti rocciose Monte Pellegrino - Via Ercta	500	0	0	1.500 (3)	2.000	Amministrazione comunale
POLLINA	PA	Centro abitato - Consolidamento versante a salvaguardia viabilità	2.000	0	0	0	2.000	Genio Civile di Palermo
RAGUSA	RG	Via M. P. Arezzi - Opere di risagomatura costone	450	0	350	0	800	Genio Civile di Ragusa
AVOLA	SR	Chiusa di Avola - Inalveazione torrente Cavalunica a difesa Ospedale e zona abitata a sud S.S. 115	15.000	0	0	0	15.000	Amministrazione comunale
NOTO	SR	Contrade S. Paolo, Fiurara, Pettoruto, Saraceno e via XX settembre - Consolidamento area in frana, regimazione acque e opere fiumi Tellaro e Asinaro, bonifica costone di Via XX Settembre	4.000	0	0	0	4.000	Genio Civile di Siracusa
SORTINO	SR	C.da Ortonovo - Consolidamento ponte in prossimità della S.P. Fuscie - Canicattini	1.000	0	0	0	1.000	Genio Civile di Siracusa
VIABILITA' PROVINCIALE								
VARI	CL	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	4.500	0	0	0	4.500	Amministrazione provinciale di Caltanissetta
VARI	CT	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	3.000	0	0	0	3.000	Amministrazione Provinciale di Catania
VARI	EN	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	3.700	0	0	0	3.700	Amministrzaione provinciale di Enna
VARI	ME	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	2.000	0	0	0	2.000	Amministrazione provinciale di Messina

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
VARI	PA	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	8.500	0	0	0	8.500	Amministrazione provinciale di Palermo
VARI	RG	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	500	0	400	0	900	Amministrazione Provinciale di Ragusa
VARI	SR	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	2.000	0	0	0	2.000	Amministrazione Provinciale di Siracusa
VARI	TP	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	1.000	0	0	0	1.000	Amministrazione Provinciale di Trapani
Progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri funzionamento Comitato Tecnico Amministrativo			10.000	0	0	0	10.000	
Fondo di riserva a disposizione per eventuali maggiori oneri			2.200	0	0	0	2.200	
		TOTALE FONDI REGIONE SICILIA	**250.000**	**3.000**	**75.400**	**1.923**	**330.323**	

(1) fondi FESR con destinazione vincolata

(2) fondi delibera CIPE 21 aprile 1999 n. 52/99 trasferiti su unità previsionale di base 6.2.1.2, cap. 7599, centro di responsabilità 6

(3) fondi programma 1998 Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267

REGIONE CALABRIA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
BELVEDERE MARITTIMO	CS	Zona tra Capo Tirone e scogli "Oremus" - Opere di difesa, scogliere a mare	500	0	0	0	500	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
FUSCALDO	CS	Litorale a sud dell'abitato - Opere di difesa, scogliere a mare	500	0	0	0	500	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
VERBICARO	CS	Centro abitato - Consolidamento rione scuola media, P.zza delle Palme e P.zza S. Pietro, regimazione torrente S. Domenico	0	1.000 (4)	0	0	1.000	Amministrazione comunale
CONFLENTI	CZ	Centro abitato - Consolidamento versante in frana	850	0	650	0	1.500	Amministrazione comunale
GIMIGLIANO	CZ	Consolidamento territorio comunale	1.100	0	900	0	2.000	Amministrazione comunale
STRONGOLI	KR	Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare	500	0	0	0	500	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
BOVA MARINA	RC	Zona ad Ovest del Porto - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
BRANCALEONE	RC	Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
CAULONIA	RC	Frazione Marina - Opere di protezione della costa	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
MELITO PORTO SALVO	RC	Frazione Pilati - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
MONASTERACE	RC	Zona lungomare - Opere di difesa, scogliere a mare	600	0	0	0	600	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
MOTTA SAN GIOVANNI	RC	Lungomare di Pellaro - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
PALIZZI	RC	Zona lungomare - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
REGGIO CALABRIA	RC	Zona sud dell'abitato - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
ROCCELLA JONICA	RC	Zona lungomare - Opere di difesa, scogliere a mare	500	0	0	0	500	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
VILLA SAN GIOVANNI	RC	Porticello - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
JOPPOLO	VV	Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
PARGHELIA	VV	Spiaggia denominata "Michelino" - Opere di difesa, scogliere a mare	400	0	0	0	400	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
PIZZO	VV	Costone sovrastante via Salomone e zona sottostante via delle Grazie - Consolidamento dissesto	400	0	0	0	400	Amministrazione comunale
RICADI	VV	Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare	500	0	0	0	500	Regione Calabria - Ass.to LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri funzionamento Comitato Tecnico Amministrativo			0	1.000 (4)	0	0	1.000	
		TOTALE FONDI REGIONE CALABRIA	**9.450**	**2.000**	**1.550**	**0**	**13.000**	

(4) fondi unità previsionale di base n. 6.2.1.2, Capitolo 7615, centro di responsabilità 6

REGIONE MOLISE

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
PETACCIATO	CB	Centro abitato e zone in frana - consolidamento zone in frana	600	0	0	0	600	Presidente delle Regione Molise - Commissario delegato
RICCIA	CB	Centro urbano e viabilità esterna - consolidamento e sistemazione idrografica	500	0	350	0	850	Amministrazione comunale
RIPALIMOSANI	CB	C.da Covatta - Sistemazione idrogeologica frana - 1° stralcio, interventi di sistemazione della parte media ed alta della frana - 2° stralcio, interventi di sistemazione del piede della frana e dell'alveo del fiume Biferno	15.000	5.000 (4)	17.500	0	37.500	Presidente delle Regione Molise - Commissario delegato
RIPALIMOSANI	CB	C.da Covatta - ripristino viabilità S.S. 647	0	0	0	41.200 (5)	41.200	ANAS
RIPALIMOSANI	CB	Località Lama del Gallo - Consolidamento area in frana	0	500 (6)	0	0	500	Presidente delle Regione Molise - Commissario delegato
TRIVENTO	CB	Centro urbano e frazioni - sistemazione e consolidamento dissesto idrogeologico	500	1.000 (4)	0	0	1.500	Amministrazione comunale
AGNONE	IS	Fraz. Villa Canale centro abitato - Consolidamento e sistemazione idraulica	350	0	250	0	600	Amministrazione comunale
BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	Centro abitato - Consolidamento pareti rocciose	450	0	350	0	800	Amministrazione comunale
CARPINONE	IS	Centro abitato - Via Marconi - Consolidamento pareti rocciose e dei versanti	500	0	400	0	900	Amministrazione comunale
CASTELVERRINO	IS	Consolidamento centro urbano	450	0	350	0	800	Amministrazione comunale
CERRO AL VOLTURNO	IS	Centro urbano, Foci, S. Giovanni, Rossi, Ciurciola - Erosioni varie e muro pericolante dissesto strada S. Giovanni	450	0	200	0	650	Amministrazione comunale
COLLI A VOLTURNO	IS	Centro urbano e zona Cimitero - Sistemazione idraulica e danni viabilità	300	0	200	0	500	Amministrazione comunale

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
FORLI' DEL SANNIO	IS	Località Croce e asilo comunale - Consolidamento centro urbano	150	0	100	0	250	Amministrazione comunale
MONTAQUILA	IS	Frazione Roccaravindola - Sistemazione e consolidamento dissesto idrogeologico	550	0	450	0	1.000	Amministrazione comunale
PESCOPENNATARO	IS	Centro urbano - Consolidamento pareti rocciose	200	0	150	0	350	Amministrazione comunale
SESTO CAMPANO	IS	Centro abitato - Frazione Pontenuovo - Consolidamento parete rocciosa	550	0	450	0	1.000	Amministrazione comunale
Progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri funzionamento Comitato Tecnico Amministrativo			0	500 (4)	0	0	500	
		TOTALE FONDI REGIONE MOLISE	**20.550**	**7.000**	**20.750**	**41.200**	**89.500**	

(4) fondi unità previsionale di base n. 6.2.1.2, Capitolo 7615, centro di responsabilità 6

(5):finanziamento ANAS

(6) fondi unità previsionale di base n. 6.2.1.2, Capitolo 7562, centro di responsabilità 6

REGIONE SARDEGNA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
CAGLIARI	CA	Interventi di salvaguardia del litorale Poetto	0	15.000 (7)	15.000	0	30.000	Amministrazione provinciale di Cagliari
		TOTALE FONDI REGIONE SARDEGNA	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**30.000**	

(7) fondi delibera CIPE 26 febbraio 1998 trasferiti su unità previsionale di base 6.2.1.2, cap. 7599, centro di responsabilità 6

REGIONE BASILICATA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 120/87 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Contributo UE (Q.C.S.) (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Soggetto Attuatore
LAURIA	PZ	Completamento sistemazione costone Armo	0	2.500 (4)	2.500	0	5.000	Amministrazione comunale
MELFI	PZ	Contributo per interventi urgenti per la rimozione di pericoli dovuti a dissesti idrogeologici	0	1.000 (4)	0	0	1.000	Amministrazione comunale
		TOTALE FONDI REGIONE SARDEGNA	**0**	**3.500**	**2.500**	**0**	**6.000**	

(4) fondi unità previsionale di base n. 6.2.1.2, Capitolo 7615, centro di responsabilità 6

ELENCO 2

Prov	COMUNE	Titolo intervento	Totale contributo in c.t. (ML)	SOGGETTO ATTUATORE
REGIONE CALABRIA				
CS	MORMANNO	Consolidamento dissesto idrogeologico località Costa Piana e Donna Bianca	L. 136,0	Amministrazione comunale di Mormanno
CS	ORIOLO CALABRO	Consolidamento dissesto idrogeologico nel centro abitato	L. 205,0	Amministrazione comunale di Oriolo Calabro
KR	SANTA SEVERINA	Consolidamento costone roccioso nel centro abitato	L. 10,0	Amministrazione comunale di Santa Severina
RC	BOVA	Consolidamento del centro abitato	L. 155,0	Amministrazione comunale di Bova
RC	BRUZZANO ZEFFIRIO	Consolidamento argini Fiumara Bruzzano frazione Marasà	L. 73,0	Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio
RC	CASIGNANA	Consolidamento zone in frana - distacco massi nel territorio comunale	L. 100,0	Amministrazione comunale di Casignana
RC	FEROLETO DELLA CHIESA	Consolidamento versante in frana zona Cafone frazione Plaesano	L. 40,0	Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa
RC	PLATI'	Consolidamento costone roccioso a monte abitato Via Trento	L. 47,0	Amministrazione comunale di Plati
RC	SAN LORENZO	Consolidamento zona in frana nel centro abitato	L. 60,0	Amministrazione comunale di San Lorenzo
		TOTALE	**L. 826,0**	
REGIONE MOLISE				
CB	CAMPOMARINO MONTENERO DI BISACCIA PETACCIATO TERMOLI	Opere di difesa della costa	L. 150,0	Presidente della Regione Commissario Delegato
CB	CASTELLINO DEL BIFERNO	Consolidamento centro abitato	L. 65,5	Amministrazione comunale di Castellino del Biferno
CB	CASTELMAURO	Sistemazione idrogeologica del centro abitato	L. 52,0	Amministrazione comunale di Castelmauro
CB	FOSSALTO	Sistemazione viabilità - Borgate	L. 35,3	Amministrazione comunale di Fossalto

Prov	COMUNE	Titolo intervento	Totale contributo in c.t. (ML)	SOGGETTO ATTUATORE
CB	LIMOSANO	Ripristino viabilità e sistemazione idrogeologica	L. 42,7	Amministrazione comunale di Limosano
CB	TRIVENTO	Sistemazione e consolidamento dissesto idrogeologico nel centro urbano e frazioni	L. 70,0	Amministrazione comunale di Trivento
IS	CASTEL SAN VINCENZO	Consolidamento centro abitato - Via Cupa	L. 63,0	Amministrazione comunale di Castel San Vincenzo
IS	CASTELPETROSO	Bonifica versante sovrastante il centro abitato	L. 15,5	Amministrazione comunale di Castelpetroso
		TOTALE	L. 494,0	
REGIONE SICILIA				
AG	AGRIGENTO	Opere consolidamento smottamento nord del quadrivio Spinasanta - periferia urbana	L. 52,0	Ufficio Genio Civile di Agrigento
AG	AGRIGENTO	Ricostruzione del muro di sostegno tra via dell'Annunziata e v.le P. Nenni	L. 17,0	Ufficio Genio Civile di Agrigento
AG	RACALMUTO	Sistemazione dissesti in via Generale Macaluso	L. 30,4	Ufficio Genio Civile di Agrigento
AG	RIBERA	Realizzazione opere di contenimento lungo via Miramare nella località balneare di Secca Grande con esecuzione terrazzamenti, muri e tiranti	L. 47,0	Amministrazione comunale di Ribera
CL	CALTANISSETTA	Muro di sostegno con fondazioni indirette, opere di drenaggio e captazione acque - via Scopatore - Comune di Caltanissetta	L. 26,5	Ufficio Genio Civile di Caltanissetta
CL	CAMPOFRANCO	Consolidamento zona a monte via xxv aprile	L. 49,0	Ufficio Genio Civile di Caltanissetta
CL	CAMPOFRANCO	Realizzazione di un muro di sostegno a valle della scuola media		
CL	GELA	Consolidamento versante in frana e sistemazione idrogeologica della scarpata	L. 11,0	Ufficio Genio Civile di Caltanissetta
CL	MAZZARINO	Consolidamento fabbricati e sistemazione canale sottostante la zona di via S. Francesco Di Paola	L. 80,0	Amministrazione comunale di Mazzarino
CL	SUTERA	Realizzazione muro di sostegno nelle zone di via Senatore Mormino	L. 69,0	Ufficio Genio Civile di Caltanissetta
CL	SUTERA	Ricostruzione muri in pietrame a secco crollati base di Monte San Paolino		
CL	SUTERA	Realizzazione tratti di paratie nel quartiere Rabato e zone a monte di via Pisciotto		

Prov	COMUNE	Titolo intervento	Totale contributo in c.t. (ML)	SOGGETTO ATTUATORE
CT	CATANIA	Opere consolidamento collina dissesto fianco meridionale interessate abitazioni e canali drenaggio in loc. Monte Po	L. 52,0	Amministrazione comunale di Catania
CT	MALETTO	Ripristino stabilità e transito su tratti di Via Putrino	L. 26,0	Amministrazione comunale di Maletto
CT	MILO	Opere sostegno viabilità smottamento crollo lato valle della carreggiata S.P. Milo Praino Sant'Alfio	L. 19,8	Amministrazione provinciale di Catania
CT	MINEO	Opere di sistemazione di un tratto di incisione torrentizia in contrada Roccovè	L. 12,5	Ufficio Genio Civile di Catania
CT	MINEO	Rifacimento vari tratti di muri sostegno su strada comunale Santuzza	L. 4,1	Amministrazione comunale di Mineo
CT	MINEO	Consolidamento, stabilità muri calcarei a sostegno base versante sabbioso su Via Rota ed edifici	L. 12,0	Ufficio Genio Civile di Catania
CT	PALAGONIA	C.da Carruba - opere di consolidamento e stabilizzazione dissesto costone roccioso sovrastante l'abitato	L. 82,0	Amministrazione comunale di Palagonia
CT	PIEDIMONTE ETNEO	C.da Canneto - ripristino funzionalità idraulica torrente Zammataro e sistemazione idraulico-forestale	L. 164,0	Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo
EN	CALASCIBETTA	Consolidamento centro abitato zona Nord	L. 84,0	Amministrazione comunale di Calascibetta
EN	CENTURIPE	Opere protezione per caduta massi sulle SS.PP. 24/A e 24/B di accesso nel Comune di Centuripe	L. 42,0	Amministrazione provinciale di Enna
EN	CENTURIPE	Consolidamento Via Cicerone	L. 30,6	Amministrazione comunale di Centuripe
EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	Consolidamento pendici a monte Via S. Cono e Quartiere	L. 29,4	Amministrazione comunale di Gagliano Castelferrato
EN	GAGLIANO CASTELFERRATO	Costruzioni muri di sostegno in Via Pertini	L. 12,2	Amministrazione comunale di Gagliano Castelferrato

Prov	COMUNE	Titolo Intervento	Totale contributo in c.t. (ML)	SOGGETTO ATTUATORE
EN	PIAZZA ARMERINA	Realizzazione e sistemazione pendici con opere idrauliche tra Via Mazzini e area sottostante	L. 70,0	Amministrazione comunale di Piazza Armerina
EN	PIAZZA ARMERINA	Sistemazione pendice con muri di sostegno in Via G. Verga e pendici sovrastanti		
EN	PIAZZA ARMERINA	Ripristino muri di sostegno in medie pendici e fognature in Via Campagna S. Martino		
EN	PIAZZA ARMERINA	Ricostruzione muri di sostegno tra Vico Scalo e Vico Balzo		
EN	PIAZZA ARMERINA	Rifacimento muro di sostegno in Via Favara		
EN	PIAZZA ARMERINA	Ripristino muro lesionato scalinata divelta in Vico Leone		
EN	PIAZZA ARMERINA	Rifacimento muro di sostegno in parte crollato nel Cortile La Malfa		
EN	SPERLINGA	Costruzione muro di sostegno in Via Nazionale a valle scuola elementare	L. 14,0	Amministrazione comunale di Sperlinga
ME	CAPIZZI	Opere di consolidamento corpo stradale e regimentazione acque sulla strada intercomunale Capizzi - Cerami	L. 69,0	Amministrazione comunale di Capizzi
ME	CAPIZZI	Consolidamento mediante realizzazione di micropali e muro di sostegno a protezione delle scarpate in C.so D. Alighieri	L. 26,0	Amministrazione comunale di Capizzi
ME	CASALVECCHIO SICULO	Opere per consolidamento, demolizione e rifacimento tratto di muro su micropali, S.P. in prossimità del centro urbano	L. 125,0	Amministrazione comunale di Caslvecchio Siculo
ME	CASTELMOLA	Opere consolidamento e regimenazione acque per ripristino collegamento viario in contrada Mendicino	L. 104,0	Amministrazione comunale di Castelmola
ME	CASTROREALE	Ripristino viabilità nel centro abitato e zona cimitero	L. 45,0	Amministrazione comunale di Castroreale
ME	FURCI SICULO	Opere consolidamento a protexzione dei fabbricati in frazione Artale	L. 46,0	Amministrazione comunale di Furci Siculo
ME	GAGGI	Opere consolidamento e recupero ambientale della discarica in Contrada Guardia	L. 51,5	Amministrazione comunale di Gaggi
ME	GIARDINI NAXOS	Opere consolidamento costone roccioso località Ortogrande	L. 165,0	Amministrazione comunale di Giardini Naxos
ME	LETOJANNI	Opere di consolidamento a protezione dei versanti nella zona case popolari	L. 46,0	Amministrazione comunale di Letojanni

Prov	COMUNE	Titolo Intervento	Totale contributo in c.t. (ML)	SOGGETTO ATTUATORE
ME	MALVAGNA	Consolidamento su pali con risagomatura delle scarpate - Strada Comunale Malvagna	L. 31,0	Ufficio Genio Civile di Messina
ME	MONGIUFFI MELIA	Opere consolidamento versante area limitrofa al Santuario Madonna della Libera	L. 42,5	Amministrazione comunale di Mongiuffi Melia
ME	NOVARA DI SICILIA	Opere consolidamento centro abitato e frazione S. Basilio	L. 43,0	Amministrazione comunale di Novara di Sicilia
ME	PAGLIARA	Opere consolidamento e regimentazione acque nel centro abitato	L. 15,0	Amministrazione comunale di Pagliara
ME	ROCCELLA VALDEMONE	Opere a salvaguardia della viabilità e delle costruzioni nel versante in cui ricade la S.P. n.2 Roccella Mojo	L. 151,0	Amministrazione comunale di Roccella Valdemone
ME	SAN PIER NICETO	Opere di consolidamento nel quartiere Quattrofacce	L. 85,0	Amministrazione comunale di San Piero Niceto
ME	SAVOCA	Opere consolidamento abitato, raccolta e convogliamento acque nell'area sottostante il municipio	L. 193,0	Amministrazione comunale di Savoca
PA	ALIMENA	Consolidamento zona in frana a valle di piazza Cavour e via Pasciovalli	L. 81,0	Amministrazione comunale di Alimena
PA	ALTOFONTE	Consolidamento costone roccioso in via Grotte	L. 82,0	Amministrazione comunale di Altofonte
PA	ALTOFONTE	Consolidamento costone roccioso in Via Stazione		
PA	ALTOFONTE	Consolidamento costone roccioso sovrastante Corso dei Mille		
PA	CALTAVUTURO	Lavori di consolidamento del quartiere Purati	L. 166,0	Amministrazione comunale di Caltavuturo
PA	CASTELLANA SICULA	Consolidamento zone in frana a valle di Via Lombardia in frazione Calcarelli	L. 46,0	Amministrazione comunale di Castellana Sicula
PA	CIMINNA	Lavori consolidamento movimento franoso collina S. Antonio e strada comunale di accesso all'abitato	L. 40,0	Amministrazione comunale di Ciminna
PA	COLLESANO	Lavori di consolidamento del quartiere a monte della via Scillato	L. 100,4	Amministrazione comunale di Collesano
PA	MARINEO	Consolidamento della "Rocca" in corrispondenza delle Vie N. Sauro e S. Pellico	L. 127,2	Amministrazione comunale di Marineo

Prov	COMUNE	Titolo intervento	Totale contributo in c.t. (ML)	SOGGETTO ATTUATORE
PA	MEZZOJUSO	Consolidamento quartieri Teatri, Castello, Vie Schirò e C. Colombo	L. 100,0	Amministrazione comunale di Mezzojuso
PA	MEZZOJUSO	Consolidamento quartiere Fusci (Via A. Moro)		
PA	MEZZOJUSO	Consolidamento quartieri Convento Frati Minori e Madonna delle Grazie		
PA	PETRALIA SOPRANA	Lavori di consolidamento zona a valle strada Moncasi e fabbricati frazione Madonnuzza	L. 68,4	Amministrazione comunale di Petralia Soprana
PA	PETRALIA SOPRANA	Consolidamento costone sovrastante il centro abitato	L. 10,0	Amministrazione comunale di Petralia Soprana
PA	PRIZZI	Consolidamento della zona a valle di via A. De Gasperi e villetta P.zza IV Novembre	L. 100,0	Amministrazione comunale di Prizzi
PA	ROCCAPALUMBA	Lavori di consolidamento dell'abitato a valle di Via Ospizio	L. 94,0	Amministrazione comunale di Roccapalumba
RG	COMISO	Sistemazione idrogeologica delle cave Savona e dei Modicani	L. 347,0	Amministrazione provinciale di Ragusa
RG	VITTORIA	Sistemazione idraulica del fiume Ippari nel tratto compreso tra Passo Ippari e la foce		Amministrazione provinciale di Ragusa
RG	MODICA	Esecuzione opere di contenimento sponde e risagomatura alveo nel tratto urbanizzato a valle di Modica	L. 395,0	Amministrazione provinciale di Ragusa
RG	SCICLI	Sistemazione idraulica del torrente Modica - Scicli da Scicli alla foce		Amministrazione provinciale di Ragusa
RG	SCICLI	Sistemazione idraulica del torrente Curumeli, nella frazione di Donnalucata		Amministrazione provinciale di Ragusa
RG	SCICLI	Sistemazione idraulica dei torrenti di Cavamata e Ritegno		Amministrazione provinciale di Ragusa
		TOTALE	L. 4.031,5	

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INDAGINE, DEGLI STUDI E DEI PROGETTI

(adottate nella seduta del 26 Febbraio 1999 dal Comitato Tecnico Amministrativo, ex art. 3 dell'ordinanza n. 2621/97)

TITOLO I: Disposizioni generali

Articolo 1

1. Le linee guida di cui al presente documento si applicano, da parte dei soggetti attuatori di cui all'allegato 1, nella esecuzione delle indagini propedeutiche e nella redazione degli studi e dei progetti relativi agli interventi compresi nella fascia C, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997.
2. I finanziamenti erogati con il decreto, a cui è allegato il presente documento, riguardano solo ed esclusivamente indagini, studi e progetti da eseguire ex-novo. Il soggetto attuatore deve pertanto produrre adeguata certificazione che comprovi l'esistenza di questo requisito.
3. Le indagini, gli studi e i progetti da finanziare e i relativi costi sono quelli stabiliti con proprio parere dal Comitato Tecnico Amministrativo.

Articolo 2

1. Il Soggetto attuatore nomina un Responsabile unico del procedimento, interno all'Amministrazione, soggetto diverso dal progettista incaricato, dandone comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, a cui è allegato il presente documento. Il Responsabile del procedimento mantiene il collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile per le attività progettuali e tecnico-operative e si fa carico della attuazione delle disposizioni avanzate dal Comitato Tecnico Amministrativo.

Articolo 3

1. I progetti vengono redatti in conformità con le regole e con le norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle disposizioni e delle deroghe consentite dall'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II: Presentazione del piano di indagine e dei progetti

Articolo 4

1. Nel caso in cui il contributo di cui alla tabella A riguardi indagini, studi e progettazione, come specificato nei relativi pareri del C.T.A., l'iter di presentazione ed approvazione è stabilito come segue:
   a) il Soggetto attuatore, ad integrazione della perizia di spesa già trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile ed alla luce del relativo parere espresso dal C.T.A., predispone, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Dipartimento della Protezione Civile dell'autorizzazione ad iniziare le attività e del parere del C.T.A. sulla perizia di spesa, un piano completo e dettagliato delle indagini, come al successivo titolo IV, nel limite dell'importo stabilito con il parere del C.T.A.;

b) il Soggetto attuatore provvede all'appalto delle indagini entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presa d'atto del piano di indagini da parte del Dipartimento della Protezione Civile; entro i successivi 90 giorni, salvo diverse indicazioni riportate nella presa d'atto, devono essere ultimati le indagini e gli eventuali studi specialistici;

c) Sulla base delle risultanze delle indagini e degli eventuali studi specialistici, il Soggetto attuatore, provvede, entro i successivi 30 giorni, a far redigere il progetto preliminare completo degli allegati di cui al successivo titolo IV;

d) il Soggetto attuatore provvede quindi a trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile, per l'esame del C.T.A., in duplice copia, i risultati delle indagini, le relazione specialistiche ed il progetto di massima preliminare;

e) Il Soggetto attuatore, entro 90 giorni a far data dal ricevimento del parere positivo del C.T.A., provvede a far redigere il progetto di massima definitivo, completo degli elaborati di cui al successivo titolo IV, e a trasmetterlo, sempre in duplice copia, al Dipartimento della Protezione Civile per il necessario parere da parte del C.T.A.

2. Nel caso in cui il contributo sia relativo ai soli oneri di indagini e studi, il Soggetto attuatore, espletate le fasi di cui ai punti a), b) del comma 1, trasmette al Dipartimento della Protezione Civile i risultati delle indagini e le relazioni specialistiche;
3. Nel caso di contributo per la sola progettazione, i tempi e i modi di presentazione degli elaborati sono quelli indicati ai punti c), d), e) del comma 1.

TITOLO III: Erogazione dei contributi

Articolo 5

1. Il contributo relativo alle indagini viene erogato dal Dipartimento della Protezione Civile in un'unica rata, successivamente alla presa d'atto del piano di indagini. Le eventuali economie derivanti dall'appalto delle indagini vengono riacquisite dal Dipartimento della Protezione Civile;
2. Il contributo relativo agli studi ed alla progettazione viene erogato dal Dipartimento della Protezione Civile in due rate. La prima rata, pari al 30% del contributo, viene erogata come anticipo, previa trasmissione dell'atto di incarico; il saldo, pari al 70%, viene erogato solo in caso di parere positivo sugli studi e sul progetto da parte del C.T.A. In caso di parere negativo del C.T.A., pur se solo riferito al progetto preliminare, il Dipartimento della Protezione Civile può procedere al recupero parziale o totale dell'anticipazione.

TITOLO IV: Redazione del piano esecutivo di indagini e degli elaborati progettuali

Articolo 6

1. Il soggetto attuatore, ad integrazione della perizia di spesa già trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile, redige una relazione che illustri in modo chiaro ed esauriente la situazione di dissesto, individuando le condizioni di rischio più rilevanti, e inquadrando, ove necessario, la situazione locale nell'ambito più ampio del bacino idrografico e dell'ambiente geomorfologico. Detta relazione deve anche contenere una chiara indicazione degli obiettivi che si intende perseguire con l'intervento per mitigare il rischio e deve allegare: planimetrie in opportune scale con localizzazione e delimitazione del dissesto, documentazione con foto numerate, la cui posizione ed il cui orientamento siano riportati in planimetria, verbali e relazioni di sopralluoghi già effettuati, sintesi di studi specialistici già sviluppati sul dissesto e quanto altro necessario per

una chiara descrizione del dissesto. Detta relazione è parte integrante del piano di indagini e degli elaborati progettuali.

2. Il piano esecutivo delle indagini comprende:
   a) relazione generale con descrizione e finalità delle indagini da effettuare, in relazione sia ai criteri sia alle tipologie di intervento che si prevede di porre in atto;
   b) planimetria delle indagini e dei monitoraggi;
   c) elenco prezzi unitari delle indagini e relativa fonte di provenienza;
   d) computo metrico;
   e) capitolato speciale d'appalto delle indagini.
3. Per quanto concerne la redazione del progetto preliminare e del progetto di massima definitivo si ripropone, con modifiche ed integrazioni, quanto già previsto nelle linee guida adottate dal C.T.A. nella seduta del 4 settembre 1997.

   In particolare, il progetto preliminare deve allegare:
   a) la relazione generale che illustra le ipotesi di soluzione proponibili per la situazione di dissesto, i criteri di scelta degli interventi adottati, le caratteristiche generali ed un dimensionamento di massima di tali interventi, individuando il quadro geologico e geotecnico sulla base dei risultati delle indagini, del monitoraggio e delle relazioni specialistiche;
   b) una corografia di inquadramento dell'intervento in scala 1:25.000;
   c) una corografia di localizzazione delle opere in scala non inferiore a 1:10.000;
   d) una planimetria a curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000 riportante le opere da realizzare;
   e) gli schemi grafici atti a definire la tipologia ed il dimensionamento di massima delle opere e degli interventi proposti;
   f) l'elenco prezzi;
   g) un computo metrico di massima.
4. Il progetto di massima definitivo, recependo le indicazioni fornite dal C.T.A. con il voto sul progetto preliminare, deve rivedere e integrare i dimensionamenti e deve contenere, oltre agli elaborati di cui al comma 3, opportunamente approfonditi, anche:
   a) relazioni di calcolo;
   b) elaborati grafici atti a definire la configurazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali delle opere;
   c) elenco prezzi e computo metrico estimativo;
   d) piano di manutenzione;
   e) cronoprogramma dei lavori;
   f) capitolato speciale di appalto;
   g) piano di esproprio e stima delle indennità espropriative;
   h) quadro economico.

99A7299

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Avellino di lotti di terreno industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32 legge 219/1981) già di competenza della suddetta agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — nel seguito denominato anche M.I.C.A. — in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai Consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Considerato altresì che il commissario *ad acta* ha concluso l'attività ricognitiva in data 11 febbraio 1998 e che i Consorzi A.S.I. di cui sopra non hanno accettato la consegna in questione per i motivi espressi nel fax del 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno-2 luglio 1998, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste, entro i successivi 12 mesi;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto, successivamente alla sottoscrizione del verbale d'intesa, all'attività ordinaria relativa ai lotti industriali oggetto dell'intesa medesima, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del Ministero stesso di riassegnare i lotti suddetti;

Considerato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al citato verbale, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Visto il contratto quadro d'area per le aree industriali ex legge n. 219/1981 delle province di Salerno, Avellino e Potenza, sottoscritto dalle parti interessate in data 29 luglio 1998;

Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;

Considerato che le documentazioni relative all'attività di frazionamento dell'area industriale di Calabritto, redatte dal C.G.S. competente, incaricato ai sensi dell'art. 4 dell'atto accessivo alla convenzione triennale per la gestione delle aree industriali ed opere connesse, non sono mai state consegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che sono in corso verifiche, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge n. 341 dell'8 agosto 1995, in relazione alle ditte Sgai (lotto n. 6 A.I. di Nusco-Lioni-S.Angelo) ed Elco (lotto n. 6 A.I. di Nerico) e che a tali verifiche resta subordinata la consegna dei lotti medesimi.

Considerato che le ditte Bio.Con. (lotto n. 8, A.I. Calabritto), Iato (lotto n. 4, A.I. Lioni F1), Sgai (lotto n. 6, A.I. Lioni F3), El.Co. (lotto n. 6, A.I. Nerico) hanno ottenuto ordinanza di sospensiva da parte del T.A.R. competente dei decreti di revoca emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che quindi per tali lotti non esistono al momento le condizioni per il relativo trasferimento;

Visto il precedente decreto di trasferimento di lotti liberi e revocati n. 211 del 21 luglio 1998.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, legge 7 agosto 1997, n. 266, e secondo quanto previsto dal verbale d'intesa di cui alle premesse, vengono trasferiti al Consorzio A.S.I. di Avellino i lotti di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, con relative accessioni e pertinenze, e le dotazioni economiche relative ai lotti revocati nei limiti delle disponibilità residue di cui al verbale d'intesa citato ed agli articoli seguenti, che saranno versate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le indicazioni consortili, nonché le opere infrastrutturali pertinenti alle aree industriali di cui all'art. 2 che segue.

2. I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati nell'attuale stato di fatto e di diritto, risultano così composti:

Area industriale di Calabritto:

lotto n. 4 rif. cat.: lotto della superficie di mq 17.445, ubicato nel comune di Calabritto (AV), decreto di revoca n. 91 dell'11 maggio 1999;

lotto n. 5 rif. cat.: lotto della superficie di mq 13.792, ubicato nel comune di Calabritto (AV), decreto di revoca n. 177 del 23 ottobre 1996, contributo residuo L. 33.793.446;

Circa i riferimenti catastali come da frazionamento, si rinvia ai considerata riportati in premessa;

Area industriale di Calaggio:

lotto n. 1 rif. cat.: lotto della superficie di mq 23.820 ubicato nel comune di Lacedonia (AV), distinto in catasto al foglio n. 3 con le particelle nn. 142, 148, 139, 146, 168, 171, decreto di revoca n. 18 del 4 agosto 93, contributo residuo L. 76.102.395;

lotto n. 6 rif. cat.: lotto della superficie di mq 17.452, ubicato nel comune di Lacedonia (AV), distinto in catasto al foglio n. 3 con le particelle nn. 124, 151, 76, 156, decreto di revoca n. 305 del 13 giugno 1997, contributo residuo L. 34.152.720;

lotto n. 9 rif. cat.: lotto della superficie di mq 21.801, ubicato nel comune di Lacedonia (AV), distinto in catasto al foglio n. 3 con le particelle nn. 135, 150, 162, 161, 151, decreto di revoca del 28 febbraio 1991, contributo residuo L. 826.937.895;

lotto n. 10 rif. cat.: lotto della superficie di mq 12.497, ubicato nel comune di Lacedonia (AV), distinto in catasto al foglio n. 3 con le particelle nn. 125, 127, decreto di revoca n. 5 del 25 novembre 1994, contributo residuo L. 219.795.518;

Area industriale di Calitri:

lotto n. 1 rif. cat.: lotto della superficie di mq 4.759, ubicato nel Comune di Calitri (AV), distinto in catasto al foglio n. 61 con le particelle nn. 296/b, 300/a, 299, 298/b, 295/b, 1006/a, 1007/a, 1009/a, 1146/a, decreto di revoca n. 156 del 27 maggio 1998, contributo residuo L. 281.677.000;

lotto n. 2 rif. cat.: lotto della superficie di mq 16.566, ubicato nel comune di Calitri (AV), distinto in catasto al foglio n. 61 con le particelle nn. 905, 903, 913, 654, 917, 893, 895, 897, 529, 338, 919, 515, 890, 514, 881, 887, 901, 928, 924, 920, 907, 932, decreto di revoca n. 412 del 14 ottobre 1997, contributo residuo L. 45.769.315;

lotto n. 7 rif. cat.: lotto della superficie di mq 21.209, ubicato nel comune di Calitri (AV), distinto in catasto al foglio n. 61 con le particelle nn. 541/b, 542, 543/b, 540/b, 539/b, 557/b, 556/b, 538/b, contributo residuo L. 385.210.992, decreto di revoca n. 77 del 18 marzo 1994 impugnato dalla ditta Terrecotte Ofantine;

Area industriale di Conza della Campania:

lotto n. 1 rif. cat.: lotto della superficie di mq 9.625, ubicato nel comune di Conza della Campania (AV), distinto in catasto al foglio n. 6 con le particelle nn. 316, 632, 650, 677, 679, 681, 683, 685, contributo residuo L. 30.487.000, decreto di revoca n. 132 del 13 giugno 1994 impugnato dalla ditta Eurosodernic;

lotto n. 5 rif. cat.: lotto della superficie di mq 24.772, ubicato nel comune di Conza della Campania (AV), distinto in catasto al foglio n. 6 con le parti-

celle nn. 112, 113, 114, 116, 294, 330, 487, 626, 628, 651, 653, 664, 701, e al foglio n. 10 con la particella n. 552, decreto di revoca n. 199 del 26 febbraio 1990, contributo residuo L. 1.528.177.015;

Area industriale di Lioni 1:

lotto n. 3 rif. cat.: lotto della superficie di mq 6.959, ubicato nel comune di Nusco, distinto in catasto al foglio n. 42 con la particella n. 65, decreto di revoca n. 104 del 24 maggio 1996, contributo residuo L. 33.415.292;

Area industriale di Lioni 3:

lotto n. 4 rif. cat.: lotto della superficie di mq 23.344, ubicato nel comune di Nusco, distinto in catasto al foglio n. 43 con le particelle nn. 249 e 250, e al foglio n. 38 con le particelle nn. 61 e 205, decreto di revoca n. 418 del 27 ottobre 1997, contributo residuo L. 140.582.976;

Area industriale di Morra De Sanctis:

lotto n. 4 rif. cat.: lotto della superficie di mq 30.111, ubicato nel comune di Morra de Sanctis (AV), distinto in catasto al foglio n. 34 con la particella n. 1149, decreto di revoca n. 7741 del 4 dicembre 1991, contributo residuo L. 1.808.010.790;

Area industriale di Porrara:

lotto n. 1 rif. cat.: lotto della superficie di mq 10.752, ubicato nel comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), distinto in catasto al foglio n. 23 con le particelle nn. 211, 212 e 216, contributo residuo L. 78.636.270, decreto di revoca n. 370 del 25 luglio 1997 impugnato dalla ditta Industria Filtri Sud;

lotto n. 3 rif. cat.: lotto della superficie di mq 13.171, ubicato nel Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), distinto in catasto al foglio n. 23 con le particelle nn. 205, 206, 210, 220, 222, decreto di revoca n. 56 del 5 marzo 1996, contributo residuo L. 2.792.789.040;

Area industriale di S. Mango:

lotto n. 4 rif. cat.: lotto della superficie di mq 19.585, ubicato nel comune di Luogosano, distinto in catasto al foglio n. 6 con le particelle nn. 608/b, 610/b, 570, 616, 501, 504, 508, 511, 388, 513, 515, 517, 587, 611, 394, 395/b, 394 1/3 acque, 394 1/4 acque, decreto di revoca n. 122 del 1° giugno 1999;

lotto n. 5 rif. cat.: lotto della superficie di mq 38.579, ubicato nel comune di Luogosano, distinto in catasto al foglio n. 6 con le particelle nn. 495, 497, 498, 479, 499, 502, 500, 503, 505, 506, 507, 509, 510, 512, 514, 516, 631, 518, 520, 478, 530, 528, 338, 368, 525, 526, 668 e 480, decreto di revoca n. 36 del 10 marzo 1999, contributo residuo L. 2.129.024.328;

lotto n. 11 rif. cat.: lotto della superficie di mq 11.700, ubicato nei comuni di Luogosano e S. Mango, distinto in catasto al foglio n. 6 (Luogosano) con le particelle nn. 610, 911, 913 e 915, e al foglio n. 2 (S. Mango) con le particelle nn. 863, 867, 869 e 870, decreto di revoca del 19 marzo 1987, contributo residuo L. 996.340.101.

Art. 2.

1. Sono altresì consegnate al Consorzio A.S.I. di Avellino le opere infrastrutturali, di cui all'art. 1 che precede, di seguito elencate:

N. prog.	Descrizione opera	Stato (v. legenda)
39/40/6006	Infrastrutturazione nucleo industriale di Calitri	AC
39/40/6004	Infrastrutturazione nucleo industriale di Calabritto	AC
39/40/6102	Impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Calabritto	AC
39/40/6008	Infrastrutturazione nucleo industriale di Conza della Campania	AC
39/40/6021	Infrastrutturazione nucleo industriale di Morra de Sanctis	AC
39/40/6012	Infrastrutturazione nucleo industriale di Nerico	AC
39/40/6104	Impianto di depurazione a servizio del nucleo indusriale di Conza	AC
39/40/6106	Impianto di depurazione a servizio del nucleo indusriale di Morra	AC
39/40/6005	Infrastrutturazione nucleo industriale del Calaggio	CC
39/40/6010	Infrastrutturazione nucleo industriale Nusco-Lioni-S. Angelo	AC
39/40/6015	Infrastrutturazione nucleo industriale di Porrara	AC
39/40/6108	Impianto di depurazione a servizio del nucleo indusriale di Porrara	AC

Legenda: AC = lavori con collaudo approvato - CC = lavori con certificato di collaudo in approvazione.

I riferimenti catastali delle infrastrutture suddette sono i seguenti:

Area industriale di Calabritto - frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.;

Area industriale di Calaggio - frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E;

Area industriale di Calitri - frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.

Area industriale di Conza:

Comune di Conza della Campania (Avellino), foglio n. 6, particelle nn. 101, 103, 117, 131, 149, 224, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 274, 276, 279, 281, 283, 285, 289, 291, 293, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 324, 329, 345, 346, 347, 349, 352, 354, 355, 357, 359, 361, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 376, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 387, 388, 391, 394, 397, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 427, 429, 431, 432, 437, 439, 441, 443, 456, 457, 464, 465, 466, 467, 468, 613, 616, 618, 620, 623, 625, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 646, 648, 652, 654, 656, 658, 660, 663, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 697, 700, 704, 706, 708, 710, 711; foglio n. 10, particelle nn. 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 461, 463, 464, 465, 556; superficie totale ha 8.13.34.

Area industriale di Lioni 1 e 3: frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.

Area industriale di Morra:

comune di Morra de Sanctis (Avellino), foglio n. 34, particelle nn. 16, 30, 41, 117, 118, 119, 122, 123, 133, 135, 137, 138, 142, 144, 146, 150, 151, 158, 160, 163, 180, 1146, 1148, 1150, 1151, 1153, 1156, 1160, 1161, 1162, 1164, 1166, 1169, 1172, 1173, 1178; foglio n. 38, particelle nn. 338, 339, 341, 343; superficie totale ha 13.65.17.

Area industriale di Nerico: frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.

Area industriale di Porrara: frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.

Area industriale di S. Mango: frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.

2. Le rimanenti opere infrastrutturali saranno consegnate contestualmente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo.

3. Sulle opere consegnate il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva l'espletamento delle ulteriori attività tecnico amministrative, fino ad intervenuta approvazione del collaudo, ove non già decretata, ovvero connesse con eventuale contenzioso in essere.

Art. 3.

Il Consorzio A.S.I. di Avellino provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al Consorzio A.S.I. da parte del concessionario delle opere. Le particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 4.

Al trasferimento degli ulteriori lotti che saranno eventualmente revocati si procederà conformemente agli accordi di cui all'art. 4 del verbale d'intesa del 26 giugno-2 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A7173

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Potenza di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32 legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — nel seguito denominato anche M.I.C.A. — in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai Consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Considerato altresì che il commissario *ad acta* ha concluso l'attività ricognitiva in data 11 febbraio 1998 e che i Consorzi A.S.I. di cui sopra non hanno accettato la consegna in questione per i motivi espressi nel fax del 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno-2 luglio 1998, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste, entro i successivi dodici mesi;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto, successivamente alla sottoscrizione del verbale d'intesa, all'attività ordinaria relativa ai lotti industriali oggetto dell'intesa medesima, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del Ministero stesso di riassegnare i lotti suddetti;

Considerato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al citato verbale, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Visto il contratto quadro d'area per le aree industriali ex legge n. 219/1981 delle province di Salerno, Avellino e Potenza, sottoscritto dalle parti interessate in data 29 luglio 1998;

Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;

Visti i precedenti decreti di trasferimento di lotti liberi e revocati n. 212 del 21 luglio 1998 e n. 346 del 23 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, legge 7 agosto 1997, n. 266, e secondo quanto previsto dal verbale d'intesa di cui alle premesse, vengono trasferiti al Consorzio A.S.I. di Potenza i lotti di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, con relative accessioni e pertinenze, e le dotazioni economiche relative ai lotti revocati nei limiti delle disponibilità residue di cui al verbale d'intesa citato ed agli articoli seguenti, che saranno versate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le indicazioni consortili, nonché le opere infrastrutturali pertinenti alle aree industriali di cui all'art. 2 che segue.

2. I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati nell'attuale stato di fatto e di diritto, risultano così composti:

Area industriale di Balvano:

lotto n. 5 rif. cat.: lotto della superficie di mq 17.045, ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 22 con le particelle nn. 250, 253, 256, 259, 261, 266, 268, 270, 272, 293 e 295, decreto di revoca n. 86 del 16 maggio 1995, contributo residuo L. 1.160.889.461;

Area industriale di Baragiano:

lotto n. 3 rif. cat.: lotto della superficie di mq 26.908, ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle nn. 84, 85, 86 e 93, decreto di revoca n. 276 del 28 aprile 1997, contributo residuo L. 101.059.374;

lotto n. 6 rif. cat.: lotto della superficie di mq 12.420, ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle nn. 117, 237 e 255, decreto di revoca n. 207 del 31 dicembre 1996, contributo residuo L. 280.543.599;

lotto n. 15 rif. cat.: lotto della superficie di mq 3.611, ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle nn. 78 e 123, decreto di revoca n. 176 del 17 giugno 1998, contributo residuo L. 125.098.000;

lotto n. 19 rif. cat.: lotto della superficie di mq 57.099, ubicato nei comuni di Balvano (Potenza) e Baragiano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 10 (Balvano) con la particella n. 139, al foglio n. 9 (Bara-

giano) con la particella n. 332 e al foglio n. 10 (Baragiano) con la particella n. 1016, decreto di revoca n. 85 del 31 marzo 1994, contributo residuo L 8.608.501.677;

lotto n. 21 rif. cat.: lotto della superficie di mq 8.779, ubicato nei comuni di Balvano (Potenza) e Baragiano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 10 (Balvano) con la particella n. 96, e al foglio n. 10 (Baragiano) con la particella n. 918, decreto di revoca n. 334 del 24 novembre 1998;

Area industriale di Isca:

lotto n. 3 rif. cat.: lotto della superficie di mq 27.100, ubicato nei comuni di S. Angelo le Fratte (Potenza) e Satriano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 18 (S. Angelo) con la particella n. 328, e al foglio n. 19 (Satriano) con la particella n. 641, decreto di revoca n. 345 del 1° dicembre 1998;

Area industriale di Melfi

lotto n. 2 rif. cat.: lotto della superficie di mq 9.775, ubicato nel comune di Melfi (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 4 con le particelle nn. 309, 312, 311, 313, 314, 315 e 317, decreto di revoca n. 90 dell'11 maggio 1999;

Area industriale di Tito:

lotto n. 5 rif. cat.: lotto della superficie di mq 5.558, ubicato nel comune di Tito (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 13 con le particelle nn. 946, 967, 928, 313, 969, 947 e 977, decreto di revoca n. 5 del 9 gennaio 1995, contributo residuo L. 2.778.225.367;

lotto n. 6 rif. cat.: lotto della superficie di mq 8.356, ubicato nel comune di Tito (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 13 con le particelle nn. 988, 986 e 999, decreto di revoca n. 290 del 14 ottobre 1998;

lotto n. 7 rif. cat.: lotto della superficie di mq 8.373, ubicato nel comune di Tito (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 13 con le particelle nn. 978, 948, 984, 990 e 658, decreto di revoca n. 305 del 30 ottobre 1998;

lotto n. 12 rif. cat.: lotto della superficie di mq 14.370, ubicato nel comune di Tito (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 13 con le particelle nn. 996, 993, 1001, 933, 976, 973, 974, 965 e 51, decreto di revoca n. 97 del 10 maggio 1996, contributo residuo L. 149.339.636;

Area industriale di Viggiano:

lotto n. 8 rif. cat.: lotto della superficie di mq 38.007, ubicato nel comune di Grumento Nova (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 17 con le particelle nn. 487, 494, 507, 526, 458 e 517, decreto di revoca n. 258 del 29 settembre 1998;

Area industriale di Vitalba:

lotto n. 8 rif. cat.: lotto della superficie di mq 8.342, ubicato nel comune di Atella (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 45 con la particella n. 939, decreto di revoca n. 274 del 28 aprile 1995, contributo residuo L. 227.686.009.

Art. 2.

1. Sono altresì consegnate al Consorzio A.S.I. di Potenza le opere infrastrutturali, di cui all'art. 1 che precede, di seguito elencate:

N. prog.	Descrizione opera	Stato (v. legenda)
39/60/6001	Infrastrutturazione area industriale di Balvano	AC
39/60/6101	Impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Balvano	AC
39/60/6002	Infrastrutturazione area industriale Baragiano	AC
39/60/6009	Infrastrutturazione area industriale Isca	AC
39/60/6017	Infrastrutturazione area industriale Melfi	AC
39/60/6018	Infrastrutturazione area industriale Tito	AC
39/60/6019	Infrastrutturazione area industriale Valle di Vitalba	AC
39/60/6020	Infrastrutturazione area industriale di Viggiano	AC
39/60/6109	Impianto di depurazione a servizio dell'area indusriale di Viggiano	AC

Legenda: AC = lavori con collaudo approvato - CC = lavori con certificato di collaudo in approvazione.

I riferimenti catastali delle infrastrutture suddette sono i seguenti:

Area industriale di Balvano:

Strade, canali di deflusso acque superficiali, impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato: foglio n. 24, particelle nn. 3, 4, 196, 195, 5, 6, 7, 8, 198, 9, 10, 296, 299, 165, 11, 298, 263, 265, 14, 266, 268, 270, 273, 301, 279, 281, 287, 283, 285, 288, 293, 290, 306, 317, 320; foglio n. 22, particelle nn. 112, 135, 111, 132, 133, 131, 110, 187, 229, 126, 127, 128, 129, 96, 225, 137, 140, 138, 104, 227, 189, 139, 105, 191, 194, 196, 134, 27, 102, 260, 78, 29, 263, 276, 58, 171, 216, 158, 174, 160, 221, 223, 300, 212, 290, 298, 296, 285, 287, 278, 282, 280, 183, 178, 188, 274, 273, 257, 254, 251, 248, 11, 10, 130, 136, 142, 144, 146, 147, 150, 149; foglio n. 20, particelle nn. 199, 200, 201, 203, 198, 208, 209, 210, 206, 205, 202; superficie totale ha.aa.ca 23.07.72;

Area industriale di Baragiano:

strade, canali di deflusso, acque superficiali, impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato: foglio n. 35, comune di Bella (Potenza), particella n. 35; foglio n. 4, comune di Balvano (Potenza), particelle nn. 96, 101, 104, 113, 117, 132, 110, 112, 125, 118, 128, 123, 107, 97, 129, 76, 93, 94, 91, 88, 90; foglio n. 5, particelle nn. 235, 253, 250, 214, 239, 176, 238, 228, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 208, 249, 246, 256, 114; foglio n. 10, particelle nn. 146, 212, 216, 225, 144, 145, 141, 211, 142, 207, 208, 183, 184, 151, 152, 148, 119, 170, 171, 158, 159, 204, 205, 194, 195, 190, 191, 179, 180, 175, 177, 198, 199, 202, 203, 218, 162, 222, 165, 167, 63, 59, 134, 137, 221, 1018; foglio n. 9, particelle nn. 167, 168, 329, 330, 33; foglio n. 21, particelle nn. 516, 365, 359, 71, 73, 315, 316, 317, 318, 74, 76, 154, 347, 360 e 362; superficie totale ha.aa.ca 19.83.54;

Area industriale di Isca Pantanelle:

impianto di depurazione: comune di S. Angelo e Fratte (Potenza) foglio n. 17, particelle nn. 368, 366, 370, 372, 285, 364;

impianto di potabilizzazione: comune di Brienza (Potenza), foglio n. 1, particella n. 518, foglio n. 3 particella n. 707;

centrale elettrica: comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza), foglio n. 18, particelle nn. 451, 444; superficie ha.aa.ca 0.12.95;

strade: comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza), foglio n. 17, particelle nn. 99, 39, 360, 361, 362, 183, 184, 391, 185, 186; foglio n. 18, particelle nn. 447, 157, 372, 452, 443, 304, 327, 326, 300, 301, 329, 328, 302, 314, 315;

strade: comune di Satriano di Lucania (Potenza), foglio n. 19, particelle nn. 701, 683, 692, 685, 687, 695, 305, 306, 307, 308;

strade: comune di Brienza (Potenza), foglio n. 1, particella n. 517, superficie ha.aa.ca 0.79.57; foglio n. 3, particella n. 708;

canali in c.a.: comune di Satriano di Lucania (Potenza), foglio n. 19, paticelle nn. 706, 648, 694, 699;

aree pubbliche: comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza), foglio n. 17, particelle nn. 367, 365, 369, 279, 371, 388, 356, 359, 278, 281, 284, 363; foglio n. 18, particella n. 448; comune di Brienza (Potenza), foglio n. 3, particella n. 575; comune di Satriano di Lucania (Potenza), foglio n. 19, particelle nn. 700 e 691;

acque: comune di S. Angelo Le Fratte (Potenza), foglio n. 18, particelle nn. 316, 317, 318, 319; foglio n. 17, particelle nn. 386, 380, 381, 382, 392, 204, 205, 206, 207; comune di Satriano di Lucania (Potenza), foglio n. 19, particella n. 335; comune di Brienza (Potenza), foglio n. 1, particelle nn. 418, 417, 361; foglio n. 3, particelle nn. 571, 574, 576; superficie totale ha.aa.ca 6.54.35.

Area industriale di S. Nicola di Melfi:

strade e verde attrezzato: comune di Melfi (Potenza), foglio n. 4, particelle nn. 45, 44, 177, 43, 82, 62, 418, 422, 412, 408, 421, 458, 472, 461, 471, 472, 464, 466, 454, 456, 463, 467, 56, 172, 173, 176, 410; foglio n. 5, particelle nn. 978, 973, 618, 637, 649, 974, 591, 983, 980, 624, 587, 635, 971; superficie totale ha.aa.ca. 13.14.38;

Area industriale di Tito:

strade, canali di deflusso, acque superficiali, impianto di sollevamento e verde pubblico attrezzato: comune di Tito (Potenza), foglio n. 14, particelle nn. 179, 180, 814, 822, 820, 837, 639, 640, 647, 571, 572, 200, 649, 570, 51, 165, 643, 170, 166, 634, 53, 173, 833, 832, 169, 167, 834, 174, 175, 808; foglio n. 13, particelle nn. 210, 486, 487, 989, 211, 488, 489, 746, 985, 949, 378, 381, 383, 352, 600, 950, 957, 953, 963, 952, 955, 587, 931, 588, 591, 929, 968, 970, 979, 737, 735, 759, 772, 751, 998, 987, 991, 545, 995, 992, 1000, 994, 997, 975, 971, 934, 784, 777, 634, 633, 695, 694, 677, 670, 780, 775, 669, 685, 779, 585, 598, 145, 584, 147, 594, 149, 124, 606, 152, 539, 153, 541, 154, 543, 155, 546, 964, 158, 1005, 1012, 1014, 1008, 1010, 1016, 159, 160, 161, 162, 185, 184, 706, 163, 980, 164, 982, 935, 165, 69, 166, 937, 73, 167, 939, 168, 77, 943, 1004, 169; foglio n. 12, particelle nn. 133, 336, 188, 338; superficie totale ha.aa.ca 9.24.04;

Area industriale di Valle di Vitalba:

scarpate: comune di Atella (Potenza), foglio n. 45, particelle nn. 935, 936, 802, 914, 915, 919, 921, 917;

strade: comune di Atella (Potenza), foglio n. 45, particelle nn. 927, 938;

acque, fosso in calcestruzzo: comune di Atella (Potenza), foglio n. 45, particelle nn. 918, 920;

impianto di depurazione: comune di Atella (Potenza), foglio n. 45, particella n. 934, superficie totale ha.aa.ca 13.37.86;

Area industriale di Viggiano:

strade e verde attrezzato: comune di Viggiano (Potenza), foglio n. 69, particelle nn. 1526, 1530, 1532, 1535, 1542, 1551, 1553, 1538, 1540, 903, 904; comune di Grumento Nova (Potenza), foglio n. 17, particelle nn. 501, 486, 290, 289, 288, 287, 255, 286, 334, 384, 476, 480, 451, 449, 445, 421, 471, 432, 435, 438, 56, 60, 312, 309, 437, 434, 470, 468, 466, 463, 460, 430, 308, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 440, 431, 296, 425, 457, 429, 293, 495, 491, 488, 489, 9, 291, 292, 10, 443, 453, 452, 505, 525, 502, 378, 506, 511, 490, 516, 510, 520, 483, 381, 383, 323, 328, 322, 332, 479, 493, 475, 498, 337, 497, 339, 340, 500, 360, 373; superficie totale ha.aa.ca 5.87.34.

2. Le rimanenti opere infrastrutturali saranno consegnate contestualmente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo.

3. Sulle opere consegnate il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva l'espletamento delle ulteriori attività tecnico amministrative, fino ad intervenuta approvazione del collaudo, ove non già decretata, ovvero connesse con eventuale contenzioso in essere.

Art. 3.

Il Consorzio A.S.I. di Potenza provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al Consorzio A.S.I. da parte del concessionario delle opere. Le particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 4.

Al trasferimento degli ulteriori lotti che saranno eventualmente revocati si procederà conformemente agli accordi di cui all'art. 4 del verbale d'intesa del 26 giugno-2 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A7174

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Salerno di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — nel seguito denominato anche M.I.C.A. — in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta,* ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Considerato altresì che il commissario *ad acta* ha concluso la attività ricognitiva in data 11 febbraio 1998 e che i Consorzi A.S.I. di cui sopra non hanno accettato la consegna in questione per i motivi espressi nel fax del 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

Visto il verbale d'intesa in data 26 giugno-2 luglio 1998, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito

delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste, entro i successivi dodici mesi;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto, successivamente alla sottoscrizione del verbale d'intesa, all'attività ordinaria relativa ai lotti industriali oggetto dell'intesa medesima, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del Ministero stesso di riassegnare i lotti suddetti;

Considerato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al citato verbale, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Visto il contratto quadro d'area per le aree industriali ex legge n. 219/1981 delle province di Salerno, Avellino e Potenza sottoscritto dalle parti interessate in data 29 luglio 1998;

Visto l'art. 15, commi 4 e 5, della legge n. 144/1999;

Considerato che le documentazioni relative all'attività di frazionamento dell'area industriale di Calabritto, redatte dal C.G.S. competente — incaricato ai sensi dell'art. 4 dell'atto accessivo alla convenzione triennale per la gestione delle aree industriali ed opere connesse — non sono mai state consegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che la ditta Nardi Europa (lotto n. 10, A.I. di Buccino) ha ottenuto ordinanza di sospensiva da parte del T.A.R. competente del decreto di revoca emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che quindi per tali motivi non esistono al momento le condizioni per il relativo trasferimento;

Visti i precedenti decreti di trasferimento di lotti liberi e revocati n. 210 del 21 luglio 1998 e n. 5 del 18 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e secondo quanto previsto dal verbale d'intesa di cui alle premesse, vengono trasferiti al Consorzio A.S.I. di Salerno i lotti di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, con relative accessioni e pertinenze, e le dotazioni economiche relative ai lotti revocati nei limiti delle disponibilità residue di cui al verbale d'intesa citato ed agli articoli seguenti, che saranno versate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le indicazioni consortili, nonché le opere infrastrutturali pertinenti alle aree industriali di cui all'art. 2 che segue.

2. I lotti di cui al comma 1, che sono consegnati nell'attuale stato di fatto e di diritto, risultano così composti:

Area industriale di Buccino:

lotto n. 7 rif. catastale: lotto della superficie di mq 27.182, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con le particelle numeri 475, 478, 479 e 501, decreto di revoca n. 93 del 5 aprile 1994, residuo contributo L. 231.361.218;

lotto n. 8 rif. catastale: lotto della superficie di mq 55.147, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 55 con le particelle numeri 726, 742 e 752, e al foglio n. 51 con le particelle numeri 522, 546 e 565, residuo contributo lire 636.565.507, decreto di revoca n. 197 del 30 dicembre 1993 impugnato dalla ditta Alimer;

lotto n. 16 rif. catastale: frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.;

lotto n. 25 rif. catastale: lotto della superficie di mq 36.286 ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con le particelle numeri 466, 473, 486, 502 e 518, e al foglio n. 55 con le particelle numeri 739 e 762, decreto di revoca n. 198 del 6 dicembre 1996, residuo contributo L. 2.205.677.813.

Area industriale di Contursi C:

lotto n. 3 rif. catastale: lotto della superficie di mq 34.643 ubicato nel comune di Contursi (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 24 con le particelle numeri 448 e 449 (frazionamento foglio n. 25 in corso di approvazione presso l'U.T.E.), decreto di revoca n. 120 del 19 giugno 1996, residuo contributo L. 221.902.843;

lotto n. 7 rif. catastale: lotto della superficie di mq 12.534 ubicato nel comune di Contursi (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 24 con le particelle numeri 516 e 551 (frazionamento foglio n. 25 in corso di approvazione presso l'U.T.E.), decreto di revoca n. 72 del 18 marzo 1994, residuo contributo L. 326.065.011.

Area industriale di Oliveto:

lotto n. 8 rif. catastale: lotto della superficie di mq 3.303, ubicato nel comune di Oliveto Citra (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 3 con la particella n. 426, decreto di revoca n. 94 del 5 aprile 1994, residuo contributo L. 16.210.939;

lotto n. 11 rif. catastale: lotto della superficie di mq 16.622, ubicato nel comune di Oliveto Citra (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 3 con le particelle numeri 363, 365, 367, 372, 378, 382, decreto di revoca n. 181 del 23 giugno 1998.

Area industriale di Palomonte:

lotto n. 5 rif. catastale: lotto della superficie di mq 13.227, ubicato nel comune di Palomonte (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 30 con le particelle numeri 1064, 1077, 1106, 1120, 1126, 1128, 1141, 1143, 1160, 1192, decreto di revoca n. 183 del 22 novembre 1996, residuo contributo L. 230.382.368.

Art. 2.

1. Sono altresì consegnate al Consorzio A.S.I. di Salerno le opere infrastrutturali, di cui all'art. 1 che precede, di seguito elencate:

N. prog.	Descrizione opera	Stato (v. legenda)
39/40/6007	Infrastrutturazione nucleo industriale di Contursi	AC
39/40/6013	Infrastrutturazione nucleo industriale di Oliveto Citra	AC
39/40/6014	Infrastrutturazione nucleo industriale di Palomonte	CC
39/40/6080	Raccordo ferroviario a servizio del nucleo industriale di Buccino	CC
39/40/6103	Impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Contursi	AC
39/40/6107	Impianto di depurazione a servizio del nucleo industriale di Palomonte	CC

Legenda: AC = lavori con collaudo approvato - CC = lavori con certificato di collaudo in approvazione.

I riferimenti catastali delle infrastrutture suddette sono i seguenti:

Area Industriale di Buccino:

infrastrutture interne a rete, strade consortili: foglio n. 51, particelle numeri 515, 517, 521, 531, 535, 545, 547, 552, 564, 569, 572 - superficie totale ettari 00.83.07;

depuratore: foglio n. 51, particelle numeri 419, 420, 421, 444, 445, 518, 525, 539, 543, 544, 549, 551, 556, 559, 562, 563, 566, 568, superficie totale ettari 04.11.71;

aree comuni e di servizio: foglio n. 51, particelle numeri 109, 111, 112, 173, 510, 519, 523, 524, 526, 527, 532, 533, 537, 538, 540, 541, 550, 554, 555, 557, 558, 560, 561, 567, superficie totale ettari 01.35.53;

infrastrutture interne a rete: foglio n. 52, particelle numeri 252, 287, 465, 467, 472, 474, 477, 481, 483, 484, 488, 490, 493, 517, 519, 520, 522, superficie totale ettari 05.97.21; foglio n. 55, particelle numeri 727, 734, 743, superficie totale ettari 00.50.19;

scalo ferroviario: foglio n. 46, particelle numeri 143, 157, 161 e 163, particelle parzialmente interessate con frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.: 144, 145, 146, 154, 155, 159, 162, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 180, 182, 186, 304. Foglio n. 52, particelle numeri 108, 109, 110, 111, 137, particelle parzialmente interessate con frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.: 24, 49, 106, 107, 112, 113, 114, 120, 124, 129, 131, 134, 138, 142, 146, 148, 152, 155, 158, 161, 164, 173, 216, 229, 267, 292, 309, 311, 312, 315, 316, superficie totale ha 03.93.94.

Area industriale di Contursi «C»:

depuratore: foglio n. 24, particelle numeri 473, 486, 489, 513, 514, superficie totale ettari 00.69.81;

infrastrutture interne a rete: foglio n. 24, particelle numeri 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 474, 478, 479, 481, 483, 484, 497, 506, 508, 512, 517, superficie totale: ettari 03.79.71;

area demaniale: frazionamento in corso di approvazione presso l'U.T.E.

Area industriale di Oliveto Citra:

depuratore: foglio n. 3, particelle numeri 445 e 451, superficie totale ettari 00.21.73. Foglio n. 7, particelle numeri 74, 342, 345, 346, 348, 355, superficie totale ettari 00.53.00;

servizi: foglio n. 3, particelle numeri 276, 298, 303, 335, 349, 351, 353, 360, 362, 364, 366, 368, 371, 374, 377, 381, 385, 390, 391, 396, 399, 403, 409, 412, 415, 416, 422, 434, 437, 444, 455, superficie totale: ettari 02.29.56; foglio n. 7, particelle numeri 235, 340, 343, 347, 349, superficie totale ettari 00.13.72;

infrastrutture interne a rete: foglio n. 3, particelle numeri 290, 292, 296, 299, 359.369, 376, 379, 383, 389, 398, 407, 411, 414, 423, 430, 436, 441, 447, 454, superficie totale ettari 04.95.30; foglio n. 7, particella n. 354, superficie ettari 00.04.79.

Area Industriale di Palomonte:

aree comuni e di servizio: foglio n. 26, particella n. 641, superficie ettari 00.24.43; foglio n. 30, particelle numeri 58, 302, 310, 365, 420, 421, 436/438, 440, 442, 453, 457/459, 469, 513, 540, 541, 1061, 1065, 1067, 1069, 1071, 1075, 1079, 1081, 1083, 1084, 1086, 1090, 1094,

1097, 1099, 1100/1103, 1105, 1109, 1114, 1116, 1119, 1123, 1125, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1144, 1145, 1147, 1151, 1153/1157, 1159, 1161/1166, 1168/1170, 1172, 1174, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1194, 1196, 1198, 1201, 1203, 1205, 1208, 1210, 1213/1216, 1219/1222, 1224, 1226, 1228/1232, 1234, 1236, 1238, 1239, 1240, 1242, superficie totale ettari 05.24.91;

depuratore: foglio n. 30, particelle numeri 54, 414, 1098, 1167, 1171, 1173, 1176, 1178, 1180, 1182, 1223, 1225, 1227, 1233, 1235, 1237, 1241, superficie totale ettari 00.83.05;

impianto sollevamento: foglio n. 26 particella n. 642, superficie ettari 00.25.43; foglio n. 30, particelle numeri 1063, 1080, 1096, 1188, superficie totale ettari 00.49.12.

2. Le rimanenti opere infrastrutturali saranno consegnate contestualmente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo.

3. Sulle opere consegnate il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva l'espletamento delle ulteriori attività tecnico-amministrative, fino ad intervenuta approvazione del collaudo, ove non già decretate, ovvero connesse con eventuale contenzioso in essere.

Art. 3.

Il Consorzio A.S.I. di Salerno provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al Consorzio A.S.I. di Salerno da parte del concessionario delle opere. Le particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 4.

Al trasferimento degli ulteriori lotti che saranno eventualmente revocati si procederà conformemente agli accordi di cui all'art. 4 del verbale d'intesa del 26 giugno-2 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A7162

DECRETO 29 luglio 1999.

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantità nominali e capacità nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo decreto;

Considerata la necessità di superare gli ostacoli alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti considerati in ambito comunitario;

Considerata la garanzia di protezione dei consumatori derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unità di prodotto;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.2 Formaggi (1.2.1 Formaggi freschi, 1.2.2 Formaggi fusi), 1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, 1.9 Gelati in quantità superiore a 125 g, 2.1 Maionese, salse emulsionate, senape, 3. Alimenti secchi per cani e gatti, 6. Prodotti per pulitura e lucidatura, 8. Prodotti per lavaggio (8.1 Saponi, 8.2 Saponi molli, 8.3 Sapone in scaglie e fiocchi, 8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari, nonché preparati con ipocloriti, 8.5 Polveri per lucidatura, 8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo) dell'allegato I ed i punti 2. Alimenti umidi per cani e gatti e 3. Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, così come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantità nominali e alle capacità.

2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A7163

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione del titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di (CTZ-24), con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire con le modalità indicate nell'art. 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 12 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 11 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 12 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 12 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 agosto 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 agosto 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A7316

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Virgin» al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 dicembre 1998 con la quale la Società Tavina S.p.a. con sede in Salò (Brescia), via San Francesco d'Assisi 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Virgin» che sgorga dalla sorgente «Aura» nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita nel comune di Salò (Brescia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fonte Virgin» che sgorga dalla sorgente «Aura» nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita nel comune di Salò (Brescia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7172

DECRETO 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neorecormon» - Epoetina beta. (Decreto UAC/C n. 69/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/031/001 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/002 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/003 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvene per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/004 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/005 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente ne uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/006 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/007 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/008 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/009 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/010 Neorecormon - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/011 Neorecormon - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/012 Neorecormon - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/013 Neorecormon - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/014 Neorecormon - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/015 Neorecormon - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/016 Neorecormon - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/017 Neorecormon - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/018 Neorecormon - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/019 Neorecormon - 50000 UI/fiala multidose - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/020 Neorecormon - 100000 UI/fiala multidose - Polvere iniettabile e solvente, per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/021 Neorecormon - 10000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia per confezione - Uso sottocutaneo;

EU/1/97/031/022 Neorecormon - 10000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 3 cartucce per confezione - Uso sottocutaneo;

EU/1/97/031/023 Neorecormon - 20000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia per confezione - Uso sottocutaneo;

EU/1/97/031/024 Neorecormon - 20000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 3 cartucce per confezione - Uso sottocutaneo;

EU/1/97/031/025 Neorecormon - 500 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/026 Neorecormon - 500 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso.

EU/1/97/031/027 Neorecormon - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempia per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/028 Neorecormon - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/029 Neorecormon - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/030 Neorecormon - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/031 Neorecormon - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/032 Neorecormon - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettbile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/033 Neorecormon - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo. uso endovenoso;

EU/1/97/031/034 Neorecormon - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/035 Neorecormon - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/036 Neorecormon - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/037 Neorecormon - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabilie - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso;

EU/1/97/031/038 Neorecormon - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso.

Titolare: Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwqn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kindom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 luglio 1997 C(97) 2181 e le successive modifiche recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «NEORECORMON» - Epoteina Beta;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe A delle confezioni: 1 siringa preriempita 1000 UI, 1 siringa preriempita da 2000 UI, 1 siringa preriempita da 3000 UI, 1 siringa preriempita da 5000 UI; 1 siringa preriempita da 10000 UI e la classificazione in H delle confezioni 1 fiala + 1 flacone solvente da 50.000 UI e 1 fiala + 1 flacone solvente da 100.000 UI;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio Sanitario Nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 22/23 giugno 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che, per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «NEORECORMON» - Epoteina beta - debba essere attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «NEORECORMON» - Epoteina beta - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

NEORECORMON - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430013/E (in base 10), 10UR1X (in base 32);

NEORECORMON - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430025/E (in base 10), 10UR29 (in base 32);

NEORECORMON - 500 U/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430037/E (in base 10), 10UR2P (in base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430049/E (in base 10), 10UR31 (in base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430052/E (in base 10), 10UR34 (in base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430064/E (in base 10), 10UR3J (in base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430076/E (in base 10), 10UR3W (in base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430088/E (in base 10), 10UR48 (in base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430090/E (in base 10), 10UR4B (in base 32);

NEORECORMON - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430102/E (in base 10), 10UR4Q (in base 32);

NEORECORMON - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: 034430114/E (in base 10), 10UR52 (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430126/E (in base 10), 10UR5G (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 flaconi di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430138/E (in base 10), 10UR5U (in base 32);

NEORECORMON - 500 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430140/E (in base 10), 10UR5W (in base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430153/E (in base 10), 10UR69 (in base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 10 fiale e 10 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430165/E (in base 10), 10UR6P (in base 32);

NEORECORMON - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430177/E (in base 10) 10UR71 (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 5 fiale e 5 siringhe di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430189 (in base 10), 10UR7F (in base 32);

NEORECORMON - 50000 UI/fiala multidose - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430191/E (in base 10), 10UR7H (in base 32);

NEORECORMON - 100000 UI/fiala multidose - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430203/E (in base 10), 10UR7V (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430215/E (in base 10), 10UR87 (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parénterale - 3 cartucce per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430227/E (in base 10), 10UR8M (in base 32);

NEORECORMON - 20000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 cartuccia per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430239/E (in base 10), 10UR8Z (in base 32);

NEORECORMON - 20000 UI/cartuccia - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 3 cartucce per confezione - Uso sottocutaneo: n. 034430241/E (in base 10), 10UR91 (in base 32);

NEORECORMON - 500 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430254/E (in base 10), 10UR9G (in base 32);

NEORECORMON - 500 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430266/E (in base 10), 10UR9U (in base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430278/E (in base 10), 10URB6 (in base 32);

NEORECORMON - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430280/E (in base 10), 10URB8 (in base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430292/E (in base 10) 10URBN (in base 32);

NEORECORMON - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430304/E (in base 10), 10URC0 (in base 32);

NEORECORMON - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430316/E (in base 10), 10URCD (in base 32);

NEORECORMON - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430328/E (in base 10), 10URCS (in base 32);

NEORECORMON - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430330/E (in base 10), 10URCU (in base 32);

NEORECORMON - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430342/E (in base 10), 10URD6 (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430355/E (in base 10), 10URDM (in base 32);

NEORECORMON - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430367/E (in base 10), 10URDZ (in base 32);

NEORECORMON - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430379/E (in base 10), 10URFC (in base 32);

NEORECORMON - 20000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 6 siringhe preriempite per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430381/E (in base 10), 10URFF (in base 32).

Titolare A.I.C. Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom.

Art. 2.

La specialità medicinale «NEORECORMON» è classificata come segue:

NEORECORMON - 1000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430278/E (in base 10), 10URB6 (in base 32);

classe: A/12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.500 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 2000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430292/E (in base 10), 10URBN (in base 32);

classe: A/12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 37.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 61.100 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 3000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430316/E (in base 10), 10URCD (in base 32);

classe: A/12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 55.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema. allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 91.600 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 5000 UI/0,3 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430330/E (in base 10), 10URCU (in base 32);

classe: A/12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 92.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 152.600 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 10000 UI/0,6 ml - Soluzione iniettabile - 1 siringa preriempita per confezione - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430355/E (in base 10), 10URDM (in base 32);

classe: A/12.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 185.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema CIPE richiamata nelle premesse è di L. 305.300 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 1000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo,uso endovenoso: n. 034430049/E (in base 10), 10UR31 (in base 32);

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 14.040 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 23.200 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 2000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430076/E (in base 10), 10UR3W (in base 32);

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 28.080 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 46.300 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 5000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430102/E (in base 10), 10UR4Q (in base 32);

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 70.200 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 115.800 (IVA inclusa);

NEORECORMON - 10000 UI/fiala monouso - Polvere iniettabile e solvente per uso parenterale - 1 fiala e 1 flacone di solvente - Uso sottocutaneo, uso endovenoso: n. 034430126/E (in base 10) 10UR5G (in base 32);

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e stabilito in L. 140.400 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettaza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 231.700 (IVA inclusa).

Le rimanenti confezioni sono classificate in C.

Art. 3.

Il regime di fornitura della specialita è fissato come segue:

«Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o dei seguenti specialisti: nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, pediatra, emotrasfusionista, oncologo».

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7198

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1999.

Determinazione di particolari disposizioni di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, di attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate particolari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104;

Visto l'art. 3, comma 109, della legge n 662/1996 che reca le modalità di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche non ricomprese nell'ambito di applicazione della legge n. 560/1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n 140, che prevede che, nel caso di vendita frazionata degli immobili il soggetto acquirente si impegni a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 104/1996 ed all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto di dover provvedere a determinare particolari disposizioni che tutelino in caso di dismissione, i conduttori di beni ad uso abitativo in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero i conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Destinatari delle particolari disposizioni di tutela, di cui all'art. 2, in caso di dismissioni di beni ad uso abitativo, sono i conduttori con nuclei familiari in cui è presente un soggetto portatore di handicap ed i conduttori che versano in condizioni di disagio sia economico che sociale.

2. Le condizioni di disagio sociale riguardano i conduttori:

ultrasessantacinquenni;

con 5 o più figli a carico;

con famiglia monoparentale;

iscritti nelle liste di mobilità;

titolari di trattamenti di disoccupazione o di integrazione salariale;

costituenti giovani coppie, anche di fatto, che non abbiano superato i 35 anni di età.

3. Le condizioni di disagio economico sono costituite dal possesso di un reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare, aumentato del 20%.

Art. 2.

1. Nel caso di alienazioni di beni ad uso abitativo con pagamento dilazionato del prezzo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *b),* del decreto legislativo numero 104/1996, oltre alle misure di sostegno già previste dall'art. 6, comma 8 del predetto decreto, deve essere garantita alle categorie di conduttori indicate nell'art. 1, qualora interessati all'acquisto dell'alloggio da

essi occupato, una dilazione dell'anticipo del prezzo di vendita, che non pregiudichi, comunque, il valore attualizzato.

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione all'acquisto, alle medesime categorie di conduttori, in alternativa al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 109, lettera *b),* della legge n. 662/1996, deve essere assicurata la sostituzione dell'alloggio locato con altro, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, con determinazione del canone in base alla normativa applicabile al precedente contratto di locazione.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

99A7161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cesena ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 25 giugno 1999 a causa di un furto avvenuto nella notte precedente, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena è accertato per il giorno 25 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 luglio 1999

p. *Il direttore regionale:* NICODEMO

99A7371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti delle regioni Abruzzo, Liguria, Toscana - art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, settore materno-infantile. (Deliberazione n. 60/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca

e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni - poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate - per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalle regioni Abruzzo, Liguria e Toscana per alcuni interventi;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alle regioni Abruzzo, Liguria, Toscana con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 117

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	PROGETTO	MUTUO (AL NETTO DEL 5% A CARICO DELLE REGIONI) (in lire)	MUTUO (AL NETTO DEL 5% A CARICO DELLE REGIONI) (in euro)
LIGURIA			
ASL 3 Genovese	Realizzazione sede consultoriale presso l'ex Ospedale Martinez di Genova	2.469.236.005	1.275.253,97
TOSCANA			
ASL 1 Massa Carrara	Dipartimento Materno infantile e punto nascita presso Osp. Apuano	10.487.610.094	5.416.398,59
Azienda ospedaliera Careggi (FI)	Nuova struttura di assistenza alla nascita	3.300.000.000	1.704.307,77
ASL 8 Arezzo	Dipartimento Materno Infantile e servizi assistenza al parto	2.250.000.000	1.162.028,02
ABRUZZO			
ASL di Teramo	Opere interne al piano I Corpo a sale parto di ostetricia e ginecologia dell'Osp. S. Liberatore in Atri	171.000.000	88.314,13
ASL di Chieti	Completamento del dipartimento materno infantile della nuova sede del P.O. clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti e il completamento della rete consultoriale materno infantile nei DD SS BB di Chieti, Chieti Scalo, Francavilla al Mare, S. Giovanni Teatino, Miglianico, Ortona, Orsogna e Tollo	5.320.000.000	2.747.550,70
ASL di Teramo	Interventi di ristrutturazione, risanamento ed adeguamenti su immobile sito in Giulianova Via Ospizio Marino, pl 382 e nuova sede consultorio	367.517.000	189.806,69
ASL di Teramo	Acquisizione di arredi e attrezzature nei presidi sanitari di Giulianova, Teramo, S. Omero, Atri, Martinsicuro, Nereto, Roseto	1.954.496.750	1.009.413,33
ASL di Teramo	Opere di ristrutturazione, risanamento ed adeguamento dell'unità immobiliare posta al 5° piano Palazzo Sanità in Teramo	451.986.250	233.431,42

99A7313

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - seconda fase ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 63/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto-legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B)* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia e I.R.C.C.S. per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	PROGETTO	MUTUO (AL NETTO DEL 5% A CARICO DELLE REGIONI) (in lire)	MUTUO (AL NETTO DEL 5% A CARICO DELLE REGIONI) (in euro)
EMILIA ROMAGNA			
Azienda ospedaliera di Bologna	Nuova cabina elettrica centrale Policlinico S. Orsola	4.085.000.000	2.109.726,43
LOMBARDIA			
ASL MI 3	R.S.A. per disabili da 40 p.r.nuova costruzione in Bresso (MI)	5.481.000.000	2.830.700,26
LAZIO			
ASL ROMA F	Messa a norma impianto elettrico ospedale di Civitavecchia	1.800.000.000	929.622,42
LIGURIA			
Azienda ospedaliera S. Corona	Opere per prevenzione incendi nel padiglione NEGRI dell'ospedale S. Corona in Pietra Ligure (SV)	433.472.389	223.869,81
ASL 2 Savonese	Messa a norma e nuova sistemazione del pronto soccorso dell'ospedale di Albenga (SV)	2.009.831.000	1.037.991,09
ASL 3 Genovese	elizzazione centrale di distribuzione dei gas medicali, aria compressa e vuoto presso il presidio ospedaliero di Genova Voltri	361.000.000	186.440,94
ASL 5 Spezzino	Realizzazione delle scale per vie di fuga presso ospedale S.Andrea di La Spezia	570.000.000	294.380,43
ASL 5 Spezzino	Realizzazione impianto idrico antincendio ospedale S.Andrea di La Spezia	475.000.000	245.317,03
ASL 5 Spezzino	Manutenzione straordinaria sale operatorie dell'ospedale S.Andrea di La Spezia	189.050.000	97.636,18
ASL 3 Genovese	Adeguamento alle normative antin-cendio dell'ospedale di Sestri Ponente (GE)	811.164.823	418.931,67
ASL 3 Genovese	Adeguamento alla normativa antincendio P.O. ospedale S. Carlo Genova Voltri	1.084.727.000	560.214,74
E.O. OSP. Galliera	Completamento della cabina elettrica principale del nosocomio e conseguente adattamento alla normativa vigente della rete di distribuzione in B.T. Ente ospedaliero ospedali Galliera di Genova	1.425.000.000	735.951,08

E.O. OSP. Galliera	Realizzazione elevatori padiglione A ospedale Galliera - Genova	475.000.000	245.317,03
Azienda ospedaliera "Villa Scassi"	Risanamento, compresa la demolizione e lo smaltimento di materiale tossico-nocivo nella galleria di servizio dell'ospedale di Sampierdarena - Genova	427.500.000	220.785,32
ASL 5 Spezzino	Collegamenti dei reparti esistenti di costruendi vani scale per vie di fuga osp. Est. Felettino La Spezia	601.622.650	310.712,17
ASL 3 Genovese	Sostituzione e rifacimento della centrale elettrica e dotazione di nuovo gruppo elettrogeno presso ospedale di Sestri Ponente - Genova. Revisione del gruppo elettrogeno nel presidio socio sanita rio di Quarto (GE)	522.500.000	269.848,73
MARCHE			
ASL N. 8	Intervento "Sicurezza" ospedale di Civitanova Marche (MC) ed acquisto apparecchiature elettromedicali per reparto rianimazione	1.273.950.000	657.940,27
ASL N. 9	Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi osp. di Macerata	1.900.000.000	981.268,11
ASL N. 13	Intervento "Sicurezza" ospedale Mazzoni nuovo centro di terapia radiante di Ascoli Piceno	4.275.000.000	2.207.853,24
ABRUZZO			
ASL di Chieti	Interventi nel settore "Sicurezza" da effettuare presso il P.O. di Ortona (CH)	475.000.000	245.317,03
SICILIA			
Azienda Sanitaria n7	Completamento dell'Ospedale Maggiore di Ragusa-Modica	377.063.771	194.737,19

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il C.I.P.E. della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 112

99A7314

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 64/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d),* e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la proposta del ministro della sanità in data 19 febbraio 1999, concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui lire 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale — in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive — e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate - in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione ed alla distribuzione territoriale del complessivo numero dei posti di assistenza domiciliare;

Considerato che la regione Abruzzo ha provveduto ad avviare il proprio programma di attività per l'assistenza domiciliare e che, pertanto, è possibile procedere all'erogazione dei relativi finanziamenti;

Considerato che la regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della sanità di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota è subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 gennaio 1999;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 — parte corrente — è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 95.000.000.000 di cui:

lire 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

lire 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. La quota relativa alla regione Sicilia verrà erogata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non appena il Ministero della sanità farà pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 115

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1997 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135
(in milioni di lire ed in euro)

Regioni	Corsi di formazione	Trattamento domiciliare	Totale assegnazioni	Totale assegnazioni (in euro)
Piemonte	2.780	4.854	7.634	3,94
Lombardia	5.998	18.331	24.329	12,56
Veneto	2.160	3.690	5.850	3,02
Liguria	1.888	4.047	5.935	3,07
Emilia-Romagna	2.908	5.521	8.429	4,35
Toscana	2.299	3.574	5.873	3,03
Umbria	356	423	779	0,40
Marche	840	1.064	1.904	0,98
Lazio	4.238	8.131	12.369	6,39
Abruzzo	686	248	934	0,48
Molise	273	313	586	0,30
Campania	3.546	2.536	6.082	3,14
Puglia	2.850	2.839	5.689	2,94
Basilicata	516	188	704	0,36
Calabria	859	660	1.519	0,78
Sicilia (*)	2.109	1.937	4.046	2,09
Sardegna	694	1.644	2.338	1,21
Totale generale	35.000	60.000	95.000	49,06

(*) L'erogazione della quota relativa ai servizi di assistenza domiciliare è subordinata alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dell'avvenuta attivazione dei medesimi.

99A7317

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Convenzione n. 54/90 - Completamento del ramo Sud dello schema idrico n. 11 del N.P.R.G.A. - Regione: Sardegna - Provincia: Nuoro - Ente attuatore: Comune di Siniscola - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 85/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 54/1990 stipulata, in data 14 marzo 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Siniscola, regolante il finanziamento di lire 15.498 milioni per la realizzazione dell'opera acquedottistica in oggetto a servizio del centro urbano di Siniscola e della relativa fascia costiera;

Vista la perizia di variante approvata con delibera della giunta municipale n. 572 del 2 dicembre 1998 che prevede la realizzazione di alcune opere integrative alle condotte, ai serbatoi di accumulo e compenso nonché agli impianti di potabilizzazione di Frunch'e Oche e la Caletta utilizzando, anche, le economie sull'I.V.A.;

Vista la nota n. 812 del 22 gennaio 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, della suddetta perizia di variante e la concessione di una proroga dei termini convenzionali;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici con relazione del 5 febbraio 1999, ha espresso parere favorevole alla perizia di variante precisando che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 18 marzo 1999, ha ritenuto che le opere in perizia presentano il requisito dell'indispensabilità per la funzionalità e fruibilità del progetto;

Vista la nota n. 8/998 del 28 aprile 1999, con la quale l'Unità di valutazione ha ritenuto congrua la proroga dei termini di convenzione richiesta;

Ritenuto che l'utilizzo delle economie I.V.A. può essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'opera;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 54/90 ed il nuovo quadro economico della convenzione di seguito indicato con l'utilizzo, in deroga, delle economie I.V.A.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	12.104	8.638	13.367
Imprevisti	307	3.773	25
Lievitazione prezzi	50	50	—
Spese generali	1.021	1.021	1.021
I.V.A.	2.466	2.466	1.535
Totale ...	15.948	15.948	15.948

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 72

99A7164

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Conferimento alla regione Molise, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relative alla convenzione n. 301/88. (Deliberazione n. 88/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; che reca modifiche alla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei programmi

triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera *f)*, che stabilisce il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, concernente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto lo schema di delibera esaminato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta dell'11 novembre 1998, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità di conferimento delle attività in questione alle regioni, in attuazione delle norme sopra citate, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le valutazioni di competenza prima dell'adozione della formale deliberazione;

Vista la convenzione n. 301/1988, stipulata tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Molise, regolante il finanziamento di L. 13.870 milioni per la realizzazione di insediamenti produttivi fuori zona;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 674 dell'11 maggio 1999 con la quale la regione, rilevata la necessità di porre in essere iniziative unitarie per tutti gli interventi finanziati sul proprio territorio onde definire il quadro complessivo della programmazione del completamento funzionale delle aree produttive esistenti o di nuova formazione, ha richiesto il trasferimento del suddetto finanziamento in attuazione della normativa sopra richiamata nelle more del trasferimento dell'intera materia;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della regione Molise per la validità delle motivazioni che la sottendono;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati, in attuazione della normativa indicata in premessa, i criteri e le modalità di conferimento alla regione Molise di tutte le funzioni di competenza del Comitato interminiseriale per la programmazione economica, del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti in forza dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'intervento di cui alla convenzione n. 301/1988 citata in premessa.

1. La regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, intercorrenti tra il Comitato interminiseriale per la programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti, da una parte, e gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi trasferiti, dall'altra.

2. L'ammontare delle risorse da trasferire alla regione, corrispondente alle funzioni conferite, sarà pari a quello risultante dalla situazione contabile dell'intervento finanziato, rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi. Il loro ammontare, cosi determinato, non può essere variato in conseguenza di oneri diversi derivanti dall' esercizio da parte della Regione delle funzioni conferite.

3. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto del trasferimento. Le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli interventi, recuperi I.V.A., interessi attivi, ecc.) resteranno a disposizione della regione che potrà utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992.

4. Al trasferimento delle risorse provvederanno, secondo le rispettive competenze, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Cassa depositi e prestiti che vi potrà provvedere con le modalità di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le somme di cui al precedente punto 2, saranno accreditate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dalla Cassa depositi e prestiti, secondo le rispettive competenze, sul conto corrente infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Molise.

6. In attazione dei criteri sopra stabiliti e secondo le compatibilità di bilancio, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvederà alla quantificazione delle risorse finanziarie corrispondenti all'intervento da trasferire. Lo stesso decreto stabilirà la decorrenza dell'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite conte-

stualmente all'accredito delle corrispondenti risorse finanziarie con le modalità di cui ai precedenti punti 4 e 5.

7. All'attuazione della presente delibera provvederà il servizio centrale di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di intesa con la Cassa depositi e prestiti e con la regione Molise. Gli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, attraverso un'opportuna azione di coordinamento con gli uffici regionali, forniranno ogni assistenza affinché il trasferimento delle funzioni avvenga senza alcun ritardo ed ostacolo al normale disbrigo delle attività.

8. Al momento del trasferimento dell'intera materia saranno individuate le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica dei dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, sulla base di schemi definiti con il sistema informativo degli investimenti territoriali (SINIT), operante presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

9. Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione nella misura già stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 novembre 1995, incrementata di un ulteriore 0,01%.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 71

99A7165

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. (Deliberazione n. 102/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche, salvo autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE, con fondi disponibili proveniente dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Visto l'art. 11-*ter* della legge n. 677/1996 che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilità di dar corso ad appalti per opere di «urbanizzazioni essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche» salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;

Considerato che a seguito delle direttive impartite dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovrà esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come «urbanizzazioni essenziali»;

Viste le note del 21 giugno 1999, n. DV/438, e 23 giugno 1999, n. DV/467, con le quali in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2, della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;

Esprime il seguente parere

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990 e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi e gli importi a fianco di ciascuno indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 116

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

Comuni gravemente danneggiati

1) Ruoti (Potenza)

«Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del cimitero»

Importo di L. 387.000.000 + 43.000.000 per IVA

Comuni danneggiati

1) Caiazzo (Caserta)

«Adeguamento funzionale e restauro piano terra della sede del Municipio»

Importo di L. 269.582.000 + 30.418.000 per IVA

2) Ascoli Satriano (Foggia)

«Lavori di completamento della casa comunale»

Importo di L. 1.807.000.000 + 193.000.000 per IVA.

nel rispetto dei vincoli che verranno posti dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della regione Puglia.

99A7318

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999.

Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e relative modifiche.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad approvare gli statuti dei fondi pensione;

Considerato che il predetto art. 17 non si applica alle forme pensionistiche complementari indicate all'art. 18, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e che la vigilanza sulle forme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma è esercitata, in conformità ai criteri dettati dal citato art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima;

Visto l'art. 18, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che prevede, tra l'altro, che alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione, non si applicano l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, o comunque altre procedure di autorizzazione, ferma restando l'ordinaria attività di vigilanza da parte della COVIP, successivamente all'iscrizione all'albo;

Considerato inoltre che, sempre ai sensi del citato art. 18, comma 6-*bis*, l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito «forme pensionistiche preesistenti») è avviata dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'art. 6 del decreto medesimo nonché agli schemi definiti d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997);

Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999, recante disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione deliberate dall'assemblea del fondo o altro organo competente, ferma restando la facoltà della COVIP di prevedere che, a fini informativi, l'organo di amministrazione trasmetta i progetti di modifica statutaria dallo stesso deliberati, anche per acquisire eventuali osservazioni che possono costituire utili elementi di valutazione prima di sottoporre il progetto all'assemblea o altro organo competente;

Vista, inoltre, la propria delibera del 13 luglio 1999 che dispone l'avvio dell'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche preesistenti iscritte all'albo dei fondi pensione secondo piani differenziati temporalmente, inizialmente definiti con riferimento alla soglia dimensionale degli iscritti;

Ritenuto necessario prevedere peculiari modalità per l'approvazione delle modifiche statutarie di fondi pensione non ancora assoggettati alla vigilanza di stabilità laddove, in seguito all'esame delle modifiche statutarie e degli ulteriori documenti richiesti, si ritenga di avviare l'attività di vigilanza di stabilità sul fondo;

Ritenuto, ancora, opportuno disciplinare le procedure per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle relative modifiche;

Ritenuto necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio dei predetti provvedimenti di approvazione e autorizzazione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DEI FONDI PENSIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 1993.

Art. 1.

Procedura e termini di presentazione dell'istanza di approvazione

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'organo competente, i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, nonché le forme pensionistiche preesistenti che siano iscritte all'albo dei fondi pensione, eccettuate quelle di cui all'art. 18, comma 3, del decreto medesimo, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale dell'assemblea, o della riunione dell'organo competente, nella quale è stata deliberata la modifica dello statuto.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

4. Nel caso di modifiche statutarie che comportino anche una variazione delle informazioni contenute nella scheda informativa per la raccolta delle adesioni, i fondi devono trasmettere, contestualmente all'istanza di cui al precedente comma 1, anche l'istanza di cui al punto 10 della delibera della COVIP del 10 febbraio 1999.

Art. 2.

Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione approva la modifica dello statuto del fondo pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ovvero nega l'approvazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di approvazione della modifica statutaria, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia dello statuto vigente, firmata su ogni pagina dal legale rappresentante.

Art. 3.

Attività di vigilanza di stabilità

1. Nel caso di modifiche statutarie riguardanti forme pensionistiche preesistenti che, sulla base dei piani di vigilanza di cui all'art. 18, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, non risultino ancora assoggettate a vigilanza di stabilità, la COVIP, in seguito all'esame delle modifiche statutarie e delle ulteriori informazioni e documenti richiesti, può stabilire, entro il termine di cui al precedente art. 2, di avviare l'attività di vigilanza di stabilità sul fondo, dandone comunicazione al fondo medesimo. In tal caso, il termine per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente regolamento è incrementato di novanta giorni.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 1993.

Art. 4.

Procedura e termini di presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione preventiva delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del 1993, i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto, inclusi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza devono essere allegate:

a) bozza delle convenzioni che si intendono stipulare, secondo il testo già concordato con le altre parti contraenti;

b) copia, certificata conforme dal legale rappresentante del fondo, del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state deliberate le suddette convenzioni.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

Art. 5.

Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione autorizza la stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ovvero nega l'autorizzazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di autorizzazione delle convenzioni, i fondi devono trasmettere alla COVIP copia degli atti sottoscritti.

Art. 6.

Procedura di autorizzazione delle modifiche delle convenzioni

1. Le modifiche delle convenzioni autorizzate ai sensi dell'articolo precedente sono soggette alla stessa procedura di autorizzazione delle convenzioni indicata nella presente deliberazione.

2. All'istanza di autorizzazione delle modifiche delle convenzioni deve essere, inoltre, allegata una relazione illustrativa delle modifiche stesse.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 7.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la direzione autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima Direzione o altro dipendente addetto all'unità organizzativa dallo stesso designato.

Art. 8.

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino della COVIP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1999

Il presidente: BESSONE

99A7166

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione dell'8 giugno 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale il consiglio della facoltà di scienze della formazione ha proposto la modifica del vigente statuto intesa ad ottenere l'adeguamento del corso di laurea in scienze della formazione primaria al decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471;

Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Veduto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Veduto il decreto rettorale 29 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Urbino veniva istituito il corso di laurea in scienze della formazione primaria e approvato il relativo ordinamento didattico universitario;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1998;

Ravvisata la necessità di adeguarsi al predetto decreto ministeriale;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III dell'Ordinamento generale degli studi - Sezione V - Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria sono soppressi e sostituiti come segue:

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Finalità del corso di laurea.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Collocazione del corso di laurea.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione.

Struttura del corso di laurea.

1. Il corso di laurea ha la durata di quattro anni. È previsto il numero programmato degli accessi, in applicazione del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. Tale numero è concordato ogni anno dal comitato regionale di coordinamento. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico.

3. Per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'Ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

4. L'ordinamento didattico è conforme ai criteri indicati nel decreto ministeriale del 26 maggio 1998:

a) almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna è relativo alle attività didattiche di formazione per la funzione docente dell'area 1 dei «Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea», finalizzate all'acquisizione di attitudine e competenze nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi con handicap;

b) almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna è relativo ad attività didattiche dell'insegnamento primario dell'area 2 dei «Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea» (finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali e ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico sociale, del disegno);

c) non meno del 10% dei crediti formativi è destinato alle attività di laboratorio (analisi, progettazione e simulazione di attività didattiche);

d) non meno del 20% dei crediti è destinato alle attività di tirocinio (esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine della integrazione tra competenze teoriche e competenze operative);

e) almeno il 5% dei crediti è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente.

Le attività didattiche, previste in ogni semestre, impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore per un totale di 30 crediti.

5. È garantita, nei limiti di cui al presente comma mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui al punto 4:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

6. Ferme restando le attività previste per tutti gli allievi nell'area 1 dei «Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea», sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Obiettivi formativi del corso di laurea.

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione a realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo del corso di laurea, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

Area 1: formazione per la funzione docente.

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nel campo pedagogico (settori: M09A, M09Y, M09W), metodologico-didattico (settori: M09A, M09W, M09F, psicologico (settori: M10A, M10C, M11A, M11B, M11D), socio-antropologico (settori: E03B, L26A, L26B, M05X, M07B, P01A, Q05A, Q05B, Q05G, S03B), igienico-medico (settori: F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F23F), nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap (settori: F11B, F19A, F19B, F22A, F23F, M09W, M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E.

Area 2: contenuti dell'insegnamento primario.

Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui sopra in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario (settori: L09A, L11A, L12A, L12D, M07D), matematico-informatico (settori: A01A, A01B, A01C, A01D, A02B, A03X, A04A, B01C, K05B, M07B, S01A), delle scienze fisiche, naturali ed ambientali (settori: B01C, C01A, C02X, C03X, C10X, D01B, D02A, E01A, E02A, E02C,

E03A, E03B, F22A, M06A), della musica e della comunicazione sonora (settori: L27A, L27B), delle scienze motorie (le discipline ed i relativi settori scientifico-disciplinari verranno indicati nel regolamento delle strutture didattiche, delle lingue moderne (settori: L09H, L01Y, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B, L20A), storico-geografico-sociale (settori: D02A, L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M06A, M06B, M08E, P03X), del disegno e di altre arti figurative (settori: H11X, L26B).

Area 3: laboratorio dedicato alla progettazione e simulazione di attività didattiche relative alle discipline per la formazione della funzione docente e alle discipline relative ai contenuti dell'insegnamento primario.

Area 4: tirocinio esperienze svolte presso istituzioni scolastiche per integrare competenze teoriche ed operative.

Disposizioni generali per il corso di laurea.

1. Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti.

2. Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. Il regolamento didattico di facoltà:

a) disciplina le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definisce in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determina eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti;

d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) può disporre che la relazione di cui al punto 4 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

3. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore, di norma, a tre per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

4. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea.

5. Nella organizzazione delle attività del corso di laurea l'Università tiene conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

ORDINAMENTO DIDATTICO

PRIMO BIENNIO COMUNE

1º anno:

Didattica generale (M09W);
Epistemologia delle scienze umane (M07B);
Pedagogia speciale (M09W);
Psicologia medica (F11A);
Storia delle costituzioni moderne (N19X);
Didattica della storia (M02A-M04X);
Geografia (M06A);
Didattica della geografia (M06A);
Didattica della lingua italiana (L11A);
Letteratura per l'infanzia (M09Y);
Matematica (A01D);
Didattica della matematica (A01D);
Lingua straniera (inglese [L18C], francese [L16B]).

2º anno:

Percezione e comunicazione visiva (H11X);
Disegno (H11X);
Sociologia della devianza (Q05G);
Teoria dei processi di socializzazione (Q05A);
Educazione ambientale (M09W);
Igiene ed educazione sanitaria (F22A);
Pedagogia generale (M09A);
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09W);
Pedagogia interculturale (M09A);
Storia dell'educazione (M09Y);
Psicologia dello sviluppo cognitivo (M11A);
Psicologia dell'apprendimento e della memoria (M10A);
Didattica delle lingue straniere moderne (L09H);
Lingua straniera (inglese [L18C), francese [Ll6B]).

3º anno:

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (M09A);
Fisiologia della comunicazione (F23F);
Scienze motorie;
Didattica speciale (M09W);
Metodologia dell'educazione musicale (L27B);
Teoria musicale (L27B);

Tecniche di osservazione del comportamento infantile(*) (M10C);

Teoria e tecnica delle dinamiche di gruppo(*) (M11D);

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva(*);

Lingua italiana (L11A);

Letteratura per l'infanzia (M09Y);

Didattica delle scienze naturali (E02C) (*);

Laboratorio didattico di scienze della terra (D01B) (*);

Ecologia (E03A) (*);

Lingua straniera (inglese [L18C], francese [Ll6B]) solo per indirizzo «Scuola elementare».

(*) Due a scelta dello studente.

4° anno:

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE INDIRIZZI

Didattica della lingua italiana (L09H);

Logopedia generale (F23F);

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione (M09W);

Teatro di animazione (L26A);

Grafica (H11X);

Storia e tecnica della fotografia (L26B);

Insegnamenti per indirizzo «Scuola materna»;

Teoria musicale (L27A);

Metodologia dell'educazione musicale (L27B);

Storia della danza e del mimo (L26A);

Storia delle tradizioni popolari (M05X);

Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo (M09W);

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (M11A);

Insegnamenti per indirizzo «Scuola elementare»;

Matematica (A01D);

Informatica (K05B);

Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica (M09F);

Sociologia della devianza (Q05G);

Storia moderna (M02A);

Storia contemporanea (M04X);

Storia delle religioni (M03A);

Storia della scienza (M08E).

INSEGNAMENTI ANNUALI
PER LE 400 ORE AGGIUNTIVE

Didattica speciale (M09W);

Logopedia generale (F23F);

Psicologia cognitiva (M10A);

Psicologia dell'handicap e della riabilitazione (M11E);

Psicologia dello sviluppo (M11A);

Neuropsichiatria infantile (F19B);

Psicologia di comunità (M11B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 28 luglio 1999

Il rettore: BO

99A7153

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56, regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Visto il decreto del 23 giugno 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;

Visto il decreto del 10 settembre 1997, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di area sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del 23 aprile 1999, definizione delle procedure e dei parametri standard per la programmazione degli accessi ai corsi di laurea, di diploma e corsi di specializzazione universitari;

Vista la proposta di istitizione del diploma universitario in terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva formulata dal Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta dell'8 settembre 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 13 gennaio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento delle Università del Lazio nella seduta del 7 luglio 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione dell'Ateneo dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», nella seduta del 13 luglio 1999;

Decreta:

È istituito ed attivato, presso la facoltà di medicina e chirurgia, a partire dall'anno accademico 1999/2000, il corso di diploma universitario in: terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, secondo il seguente statuto.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

Per accedere al corso di diploma universitario è prevista una prova di ammissione su questionario a scelta multipla.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione, tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati in tabella *A*.

L'obiettivo del corso di diploma universitario è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

Lo studente deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per poter, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

B01B Fisica;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F16A Medicina fisica e riabilitativa;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F15A Otorinolaringoiatria;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

F23F Scienze della riabilitazione in logopedia;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;
M11D Psicologia dinamica;
M11B Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I Semestre

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori:

B01B Fisica;

F01X Statistica medica;

K05B Informatica.

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settori: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia.

A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori:

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica.

A5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A6. Corso di inglese scientifico.

Settori: L18C Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II Semestre

Area B - Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo.

Settori: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori:

F04A Patologia generale;

F06B Neuropatologia.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori:

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile.

B4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva.

Settori:

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11D Psicologia dinamica;

M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica;

M11E Psicologia clinica.

II Anno - I Semestre

Area C - Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria dell'età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori:

E06A Fisiologia umana;

F19B Neupsichiatria infantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica;

F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori:

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23F Scienze di riabilitazione in logopedia;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

Settori:

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

F19B Neuropsichiatria infantile;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II Semestre

Area D - Riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile nell'età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori:

F06B Neuropatologia;

F19B Neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori:

F14X Malattie dell'apparato visivo;

F15A Otorinolaringoiatria;

F15B Audiologia;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva.

Settori:

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07D Gastroenterologia;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

III Anno - I Semestre

Area E - Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilita-

zione neuropsicomotoria II, tecniche della riabilitazione psicomotoria II, tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori:

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica;

F16A Malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture universitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere convenzionate, di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

III Anno - II Semestre

Area F - Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori:

F19B Neuropsichiatria infantile;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11E Psicologia clinica.

F3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

Q05A Sociologia generale.

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazione su 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienza di osservazione di trattamento riabilitativo di 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza;

relazione scritta ed esposizione di 15 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in equipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenzino la collaborazione nell'equipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva:

valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria;

valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria;

valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica;

valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva;

valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica;

valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi;

valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci in interazione-comunicazione e di simbolizzazione;

applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicologiche dell'età evolutiva;

applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva;

applicazione di procedure di rieducazione viscerale delle patologie pediatriche;

applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle équipes multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Roma, 2 agosto 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

99A7150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 agosto 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0667
Yen giapponese	119,16
Dracma greca	326,85
Corona danese	7,4367
Corona svedese	8,7770
Sterlina	0,65900
Corona norvegese	8,2470
Corona ceca	36,388
Lira cipriota	0,57890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,20
Zloty polacco	4,2298
Tallero sloveno	196,8055
Franco svizzero	1,5975
Dollaro canadese	1,5971
Dollaro australiano	1,6763
Dollaro neozelandese	2,0096
Rand sudafricano	6,5229

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7399

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Zetema - Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», in Matera.

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 luglio 1999 è stato approvato il riconoscimento giuridico della Fondazione «Zetema - Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», con sede in Matera.

99A7176

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione del Malvern College di Malvern - Worcestershire (United Kingdom) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Malvern College di Malvern - Worcestershire (United Kingdom).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A7175

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione della concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sant'Agata»

Con decreto ministeriale 23 giugno 1999 la concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Sant'Agata», sita nel territorio dei comuni di Rocchetta e Croce, provincia di Caserta, dell'estensione di ha 73 è intestata alla società «Italaquae» S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700.

99A7177

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ca-Di Caramelle»

Estratto decreto n. 410 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede in viale Certosa, 10 - 27100 Pavia, codice fiscale n. 00184420180:

Specialità: CA-DI CARAMELLE:

10 caramelle, A.I.C. n. 003313018,

è ora trasferita alla società: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7, 20144 Milano, codice fiscale n. 07512780151.

Produzione, controllo e confezionamento: Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensanti al pubblico a partire al centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locetar»

Estratto decreto n. 415 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157:

Specialità: LOCETAR:

0,25% crema 1 tubo 20 g, A.I.C. n. 028122012;

5% smalto medicato per unghie 1 flacone 2,5 ml + 10 spatole, A.I.C. n. 028122036,

è ora trasferita alla società: Galderma Italia S.p.a., con sede in via Dell'Annunciata, 21, 20100 Milano, codice fiscale n. 01539990349.

Produzione, controllo e confezionamento: resta confermata la produzione presso l'officina farmaceutica della ditta Produits Roche S.p.a. - Officina di Fontenay-Sous-Bois (Francia) per la confezione «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone 2,5 ml - 10 spatole, A.I.C. n. 028122036.

Per quanto riguarda la confezione «0,25% crema 1 tubo 20 g» la produzione si autorizza presso l'officina farmaceutica della ditta Hoffmann-La Roche AG, Emil Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen (Germania) ed il confezionamento secondario anche presso l'officina Roche S.p.a. sita in via Morelli, 2, Segrate (Milano)

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verelait»

Estratto decreto n. 416 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Valda lab. Farmaceutici S.p.a., con sede in via Zambeletti S.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 00778190157:

Specialità: VERELAIT:

68 g soluzione orale 1 flacone, 180 ml, A.I.C. n. 029543016,

è ora trasferita alla società: S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, con sede in via Vanvitelli, 4, 20129 Milano, codice fiscale n. 00844760157.

Produzione, controllo e confezionamento: S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, con sede in viale Casiraghi, 471, Sesto San Giovanni.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensanti al pubblico a partire al centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virudin»

Estratto decreto n. 417 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bracco S.p.a., con sede in via Egidio Folli, 50 - 20134 (Milano), codice fiscale n. 00825120157:

Specialità: VIRUDIN:

1 falc. 250 ml 2,4% iv, A.I.C. n. 028452011;

flacone 500 ml, A.I.C. n. 028452023,

è ora trasferita alla società: Simesa S.p.a., con sede in viale Monte Rosa, 60 - 20149 Milano, codice fiscale n. 11991420156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxenase»

Estratto decreto n. 419 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26 - 20132 Milano, codice fiscale n. 00714810157:

Specialità: FLUOXENASE:

12 capsule rigide 20 mg, A.I.C. n. 033322013;

1 flacone 60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml, A.I.C. n. 033322025,

è ora trasferita alla società: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Trieste, 40, 56126 Pisa, codice fiscale n. 00678100504.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonocalcin»

Estratto decreto n. 435 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Monsanto Italiana S.p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 00798570156:

Specialità: TONOCALCIN:

5 fiale 50 u.i., A.I.C. n. 025857172;

5 fiale 100 u.i., A.I.C. n. 025857184,

è ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6987

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broxo Din»

Estratto decreto n. 437 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Cabon S.p.a., con sede in via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano, codice fiscale n. 10070070155:

Specialità: BROXO DIN:

collutt. ast. flac. 150 ml, A.I.C. n. 032036016;

collutt. ast. flac. 250 ml, A.I.C. n. 032036028;

gel. ast. tubetto 30 ml, A.I.C. n. 032036030,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico S.I.T. Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, 27035 Mede, Pavia, codice fiscale n. 01108720598.

Produzione, controllo e confezionamento: è confermata la produzione completa presso l'officina Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede, mentre vengono rinunciate, per quanto riguarda la produzione completa ed i controlli microbiologici, rispettivamente l'officina Betafarma S.p.a., con sede in via E. De Nicola, 10, Cesano Boscone (Milano) e l'officina Biclab S.p.a., con sede in via Bruno Buozzi, 2, Vimodrone (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ancotil»

Estratto decreto n. 438 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157:

Specialità: ANCOTIL:

2,5 g/250 ml soluzione per infusione endovenosa 5 flaconi, A.I.C. n. 024753028,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede in Bolongarostrasse, 28-84 D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

Produzione, controllo e confezionamento: l'officina farmaceutica F. Hoffmann-La Roche LTD sita in Grenzacherstrasse, 124 - Basilea (Svizzera) mantiene la produzione completa della confezione escluse le operazioni di etichettatura e di confezionamento terminale che vengono invece affidate all'officina Produits Roche S.p.a., con sede in Fontenay-Sous-Bois (Francia).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitridin»

Estratto decreto n. 439 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Rotta Research Laboratorium S.p.a., con sede in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano, codice fiscale n. 04472830159:

Specialità: CALCITRIDIN:

500 mg compresse masticabili 60 compresse masticabili, A.I.C. n. 029473016,

è ora trasferita alla società: Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, codice fiscale n. 00737420158.

Produzione, controllo e confezionamento: Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi - 330 Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6942

BANCA D'ITALIA

1º Aggiornamento del 6 agosto 1999 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria.

Dal 1º gennaio 1999 è in vigore il regime di riserva obbligatoria del SEBC che prevede per ciascuna istituzione soggetta la costituzione di un deposito in contanti presso la banca centrale nazionale a fronte dell'ammontare di raccolta detenuta alla fine del mese di riferimento.

Fino ad oggi le banche insediate in Italia hanno segnalato l'ammontare dell'aggregato soggetto a riserva attraverso un modulo cartaceo (mod. 109 Vig.) da presentare presso la competente Filiale della Banca d'Italia.

Ora, in conformità con quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, la comunicazione dell'aggregato soggetto a riserva andrà effettuata nell'ambito delle segnalazioni statistiche, mediante le specifiche informazioni di cui alla Sezione V della Matrice dei Conti (cfr. 12º aggiornamento della Circolare n. 49).

Pertanto, a partire dalla segnalazione che si riferisce al mese di luglio 1999 (periodo di mantenimento 24 agosto-23 settembre 1999), le banche non dovranno più produrre il mod. 109 Vig.

Peraltro, l'obbligo di presentazione del mod. 109 Vig. permane nel caso di errori nei dati segnalati che determinino una modifica dell'aggregato soggetto a riserva (parte I) relativamente a periodi di mantenimento (dal 1º gennaio al 23 agosto 1999) per i quali era previsto l'invio del modulo; in questi casi, infatti, le banche dovranno presentare un mod. 109 Vig. rettificativo per ciascun periodo di mantenimento oggetto di modifica.

* * *

Le modifiche introdotte con il presente aggiornamento danno luogo a una nuova versione del Capitolo 3 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza il quale, data la rilevanza della materia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Governatore: FAZIO

TITOLO IX - Capitolo 3

RISERVA OBBLIGATORIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Dal 1° gennaio 1999, l'Unione Economica e Monetaria è entrata nella sua terza fase; a partire dalla medesima data 11 paesi hanno adottato la moneta unica europea, l'euro. La responsabilità della politica monetaria dell'area è affidata al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione Europea (UE).

Nell'ambito del SEBC spetta al Consiglio direttivo della BCE assumere gli indirizzi di politica monetaria, mentre le decisioni operative sono demandate al Comitato esecutivo secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo. La BCE, nella misura ritenuta possibile e appropriata, ricorre alle banche centrali nazionali al fine di assicurare efficienza operativa.

La riserva obbligatoria è uno degli strumenti di politica monetaria. In particolare, la previsione di un obbligo di riserva consente al SEBC di stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e di controllare il fabbisogno di liquidità del sistema.

La riserva obbligatoria viene determinata applicando le aliquote fissate dalla BCE alle consistenze dell'aggregato soggetto a riserva alla fine del mese di riferimento. Dall'importo così determinato viene sottratta una detrazione fissa. L'adempimento degli obblighi di riserva è verificato sulla base della media delle riserve detenute a fine giornata da una istituzione creditizia durante il periodo mensile di mantenimento.

La BCE pubblica alla fine di ogni mese una lista delle istituzioni monetarie e creditizie soggette all'obbligo di riserva e una lista delle istituzioni esenti al fine di consentire l'esclusione dall'aggregato soggetto a riserva delle passività nei confronti dei soggetti tenuti al rispetto della riserva obbligatoria del SEBC.

Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria del SEBC consente di utilizzare un meccanismo di mobilizzazione della riserva. Inoltre, per consentire maggiore flessibilità gestionale alle banche è prevista la possibilità di assolvere agli obblighi di riserva in via indiretta attraverso una banca intermediaria.

Nell'ambito del quadro generale indicato dalla BCE, le singole banche centrali nazionali integrano la disciplina per i profili di competenza.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dal trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato dal Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato in Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454 e, in particolare, da:

— l'art. 5.1 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE, al fine di assolvere i compiti del SEBC, il potere di raccogliere, assistita dalle banche centrali nazionali, le necessarie informazioni statistiche delle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;

— l'art. 5.4 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce al Consiglio dell'UE il potere di determinare le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione;

— l'art. 19.1 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali;

— l'art. 19.2 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce al Consiglio la facoltà di definire la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;

— l'art. 34.3 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

e inoltre:

— dai Regolamenti del Consiglio dell'UE sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della BCE (CE n. 2531/98); sul potere della BCE di irrogare sanzioni (CE n. 2532/98); sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (CE n. 2533/98) emanati il 23 novembre 1998 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 27 novembre 1998;

— dal Regolamento n. 2818/98 della BCE del 1° dicembre 1998 sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30 dicembre 1998;

— dal Regolamento n. 2819/98 della BCE del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie e monetarie, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30 dicembre 1998.

Le seguenti disposizioni hanno valenza illustrativa e applicativa delle disposizioni comunitarie sopra richiamate, alle quali andrà comunque fatto riferimento per la definizione degli obblighi dei destinatari.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

— *"aggregato soggetto a riserva"*, le passività denominate in qualsiasi valuta come indicate dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle

riserve obbligatorie minime. Sono escluse le passività nei confronti della BCE e delle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l'euro nonché delle banche soggette alla riserva obbligatoria del SEBC; per l'individuazione di queste ultime occorre fare riferimento alla lista delle istituzioni soggette a riserva obbligatoria e a quella delle istituzioni esenti pubblicate dalla BCE.

L'aggregato soggetto a riserva è composto da due parti alle quali si applicano aliquote differenziate (cfr. All. A del presente Capitolo);

— *"banca insediata in Italia"*, la banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del T.U.;
— *"banca intermediaria"*, la banca insediata in Italia che assolve gli obblighi di riserva anche per conto di altre banche che si avvalgono della possibilità di detenere la totalità della riserva obbligatoria in via indiretta (cfr. Sez. II, par. 3, del presente Capitolo);
— *"banca intermediata"*, la banca insediata in Italia che assolve gli obblighi di riserva in via indiretta attraverso una banca intermediaria (cfr. Sez, II, par. 3, del presente Capitolo);
— *"conto di riserva"*, il conto aperto presso la Banca d'Italia da un soggetto sottoposto all'obbligo di riserva; il saldo contabile giornaliero del conto di riserva rileva per il rispetto dell'obbligo di riserva;
— *"mese di riferimento"*, il mese in cui viene effettuata la raccolta sulla base della quale viene calcolata la riserva dovuta;
— *"operazione di rifinanziamento principale"*, operazioni regolari di mercato aperto effettuate dal SEBC sotto forma di operazioni temporanee. Tali operazioni vengono effettuate mediante aste standard, con frequenza settimanale e scadenza a due settimane;
— *"periodo di mantenimento"*, il periodo durante il quale deve essere osservato l'obbligo di riserva;
— *"riserva dovuta"*, l'ammontare di riserva obbligatoria che le banche insediate in Italia sono tenute a mantenere sul conto di riserva presso la Banca d'Italia;
— *"tasso di rifinanziamento marginale (ESCB marginal lending rate)"*, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche insediate in Italia.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'adempimento dell'obbligo di riserva in via indiretta (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

RISERVA OBBLIGATORIA

1. Caratteristiche generali

Le banche insediate in Italia sono tenute a costituire a fronte dell'aggregato soggetto a riserva un deposito in contanti presso la Banca d'Italia (conto di riserva) (1) (2).

Le succursali di banche estere, comunitarie ed extracomunitarie, sono tenute a detenere la riserva obbligatoria presso la Banca d'Italia. Per le banche con più succursali in Italia la succursale capofila è tenuta al rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le filiali in Italia.

La misura della riserva dovuta è pari al 2 per cento della prima parte dell'aggregato soggetto a riserva; nessuna riserva è dovuta con riferimento alla seconda parte (aliquota 0 per cento). Sull'importo così determinato si applica una detrazione fissa, pari a 100.000 euro (3). La detrazione si applica per ogni singola banca assoggettata agli obblighi di riserva anche se questa si avvale della facoltà della riserva indiretta (cfr. par. 3 della presente Sezione) (4).

La riserva obbligatoria deve essere rispettata in media nel corso del periodo di mantenimento. Il periodo di mantenimento va dal giorno 24 del mese successivo a quello di riferimento al giorno 23 del mese seguente. Durante il periodo di mantenimento le banche possono movimentare l'intero ammontare del conto di riserva.

Gli obblighi di riserva si intendono assolti qualora nel periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi contabili giornalieri del conto di riserva non risulti inferiore alla riserva dovuta (obbligo medio di riserva).

La riserva obbligatoria è remunerata nella misura pari al tasso medio, calcolato durante il periodo di mantenimento, delle operazioni di rifinanziamento principali poste in essere dal SEBC (5).

---

(1) Cfr. art. 6 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(2) Le banche sottoposte all'obbligo di riserva che vengono sospese o escluse dal sistema di regolamento lordo BI-REL (cfr. Guida per gli operatori) sono tenute, dal giorno della sospensione ovvero dell'esclusione, a versare e a detenere la riserva dovuta su un deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale, acceso presso la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

(3) Cfr. art. 5 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(4) Per le banche che non si avvalgono di tale facoltà, l'apertura del conto di riserva deve avvenire prima dell'inizio del periodo di mantenimento nel quale la riserva dovuta eccede la detrazione di 100.000 euro.

(5) Cfr. art. 8 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime. Da un punto di vista analitico, la remunerazione della riserva è pari alla formula seguente:

$$R_t = \frac{Ht \cdot nt \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{MRi}{nt \cdot 100}}{360}$$

dove:

R_t è la remunerazione pagata sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento *t*;

H_t è l'ammontare di riserva obbligatoria detenuta nel conto di riserva per il periodo di mantenimento *t*;

n_t è il numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento *t*;

i è l'*i*-esimo giorno di calendario del periodo di mantenimento *t*;

MRi è il tasso di interesse della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata rispetto all'*i*-esimo giorno di calendario.

Le somme eventualmente versate in eccesso rispetto alla riserva dovuta non sono remunerate. Le somme a titolo di remunerazione della riserva sono riconosciute alle banche il secondo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di mantenimento al quale la remunerazione si riferisce.

2. Aggregato soggetto alla riserva obbligatoria

L'aggregato soggetto a riserva viene calcolato sulla base delle segnalazioni statistiche trasmesse alla Banca d'Italia (matrice dei conti) considerando i dati di fine periodo relativi a ciascun mese di riferimento (cfr. All. A del presente Capitolo).

Tali segnalazioni vengono fornite anche in applicazione dei generali obblighi di segnalazione di statistiche monetarie e bancarie della BCE, che sono stabiliti nel Regolamento della BCE relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie e monetarie (6).

3. Riserva in via indiretta

Le banche possono adempiere agli obblighi di riserva anche in via indiretta attraverso una banca intermediaria. La banca intermediaria è responsabile, congiuntamente alle banche intermediate, del rispetto degli obblighi di riserva da parte di queste ultime (7). Possono svolgere il ruolo di intermediario le banche che gestiscono una parte dell'amministrazione di altre banche, per conto di queste ultime (ad esempio, gestione della tesoreria, comovimentazione del conto di riserva, ecc.).

Le banche che intendono avvalersi della riserva in via indiretta ne fanno richiesta alla Banca d'Italia. La richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dai legali rappresentanti della banca richiedente e della banca intermediaria, attestante il rapporto di gestione amministrativa esistente tra le due banche e l'accordo per la gestione della riserva in via indiretta fra le medesime banche (cfr. All. B del presente Capitolo).

La Banca d'Italia valuta le richieste di autorizzazione con riguardo al rispetto dei requisiti richiesti e agli assetti organizzativi della banca intermediaria. Qualora, la Banca d'Italia, nei 15 giorni successivi alla ricezione di tale richiesta, non sollevi obiezioni, la banca assolve l'obbligo di riserva in via indiretta a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza dei suddetti 15 giorni. Il termine è interrotto nel caso di richiesta di ulteriore documentazione.

Le banche che non intendono più assolvere gli obblighi di riserva per il tramite di una banca intermediaria ovvero quelle che non intendono più svolgere il ruolo di banca intermediaria per una o più banche ne danno comunicazione alla controparte e alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 12 mesi.

Le banche precedentemente intermediate che intendono assolvere direttamente gli obblighi di riserva attraverso il conto di riserva presso la Banca d'Italia sono tenute al rispetto della riserva obbligatoria sul medesimo conto a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data di scadenza del periodo di preavviso.

---

(6) Cfr. art. 3, par. 3, del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.
(7) Cfr. art. 10, par. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Nel rispetto del suddetto termine di preavviso, le banche intermediate che intendono assolvere gli obblighi in via indiretta attraverso un diverso intermediario ne danno comunicazione alla Banca d'Italia mediante le medesime modalità sopra descritte.

La BCE o la Banca d'Italia possono revocare l'autorizzazione al mantenimento della riserva indiretta (8):

a) per ragioni prudenziali relative alla banca intermediaria;

b) qualora siano venuti meno i presupposti per l'autorizzazione;

c) nel caso in cui si verifichino inadempienze della banca intermediaria o della banca intermediata nel rispetto degli obblighi di riserva;

d) su motivata richiesta di una delle controparti.

Qualora la revoca sia dovuta a motivazioni diverse da quelle prudenziali, la Banca d'Italia ne dà comunicazione con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine del periodo di mantenimento entro il quale l'autorizzazione cesserà di essere valida.

4. Inadempienza agli obblighi di riserva e sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di riserva si verifica se la media dei saldi contabili di fine giornata del conto di riserva di una banca nel periodo di mantenimento è inferiore alla riserva dovuta nello stesso periodo.

In caso di totale o parziale inadempienza degli obblighi di riserva la BCE può imporre una delle seguenti sanzioni (9):

— il pagamento di una somma calcolata applicando all'inadempienza della banca un tasso fino a 5 punti percentuali superiore a quello di rifinanziamento marginale ovvero pari a due volte tale tasso;

— l'obbligo per la banca inadempiente di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o la Banca d'Italia per un importo fino a tre volte l'ammontare dell'inadempienza. La durata del deposito non può eccedere quella del periodo per il quale la banca è risultata inadempiente.

La BCE si riserva la facoltà di non procedere all'applicazione di sanzioni per inadempienze all'obbligo medio di importo non rilevante.

Nel caso rilevi una inadempienza all'obbligo di riserva, la Banca d'Italia comunica la stessa e la corrispondente sanzione alla banca interessata mediante lettera inviata per conto del Comitato Esecutivo della BCE. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera la banca può, con apposita comunicazione inviata alla Banca d'Italia, accettare l'inadempienza. La relativa sanzione verrà addebitata sul conto della banca.

Qualora intenda sollevare obiezioni, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera la banca farà conoscere le proprie osservazioni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia provvederà a inoltrare la comunicazione ricevuta alla BCE per

---

(8) Cfr. art. 10, par. 4 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(9) Cfr. art. 7.1 del Regolamento del Consiglio dell'UE sull'applicazione delle riserve obbligatorie da parte della BCE.

l'avvio della normale procedura di infrazione di cui ai regolamenti del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni e sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE. A tal fine, il Comitato Esecutivo della BCE notificherà la propria decisione direttamente alla banca inadempiente.

Qualora la banca lasci decorrere il suddetto termine senza accettare la sanzione né sollevare obiezioni, la sanzione è da considerarsi formalmente imposta dal Comitato esecutivo della BCE.

La banca, nei successivi 15 giorni lavorativi, può chiedere un riesame della decisione mediante istanza — indirizzata al Consiglio Direttivo della BCE — contenente tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Il Consiglio Direttivo della BCE si pronuncia sulla richiesta con decisione motivata, notificata per iscritto alla banca interessata (10). Nel caso di rigetto — ovvero decorsi 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame da parte della BCE — il provvedimento è da considerarsi definitivo e la Banca d'Italia provvederà all'applicazione della sanzione.

Ove la banca faccia decorrere il previsto termine di 15 giorni lavorativi senza chiedere un riesame, la Banca d'Italia procederà d'iniziativa all'addebito della sanzione, senza bisogno di ulteriori notifiche.

Inoltre, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regime di riserva obbligatoria, la BCE o la Banca d'Italia possono, in conformità con le previsioni contrattuali, sospendere l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto del SEBC. La BCE o la Banca d'Italia possono altresì richiedere alle banche inadempienti il rispetto degli obblighi di riserva su base giornaliera, sospendendo pertanto la facoltà di ricorrere alla mobilizzazione della riserva obbligatoria.

In caso di riserva indiretta, le sanzioni possono essere irrogate alla banca intermediaria, alla banca intermediata o ad entrambe, in relazione alle responsabilità accertate per le inadempienze verificatesi.

5. Segnalazioni

Gli obblighi di segnalazione sono a carico di tutte le banche insediate in Italia comprese le banche che utilizzano la riserva indiretta (cfr. Titolo VI, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

Nel caso di banche neo-costituite e di fusioni e incorporazioni, il nuovo soggetto è tenuto al rispetto degli obblighi e, pertanto, all'invio delle segnalazioni dal giorno di avvio dell'operatività (11).

---

(10) Cfr. art. 3 del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni e art. 7.2 del Regolamento del Consiglio dell'UE sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE.

(11) Le banche risultanti da fusioni o incorporazioni sono pertanto tenute al versamento della riserva obbligatoria a partire dal primo periodo di mantenimento successivo al perfezionamento dell'operazione.

Allegato A

Voci della Matrice dei Conti che contribuiscono a formare l'aggregato soggetto a riserva

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA		VOCI DELLA MATRICE DEI CONTI
Parte I - Aliquota pari al 2%		
I.1	Depositi a vista e *overnight*	389604
I.2	Depositi con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389608
I.3	Depositi rimborsabili con preavviso fino a 2 anni	389616
I.5	Titoli emessi con scadenza predeterminata fino a 2 anni	389624
I.6	Strumenti di raccolta a breve termine (*money market paper*)	389632
Parte II - Aliquota pari allo 0%		
II.2	Depositi con scadenza predeterminata oltre 2 anni	389612
II.2	Depositi rimborsabili con preavviso oltre 2 anni	389620
II.4	Pronti contro termine passivi	389636
II.5	Titoli emessi con scadenza predeterminata oltre i 2 anni	389628

Allegato B

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RISERVA IN VIA INDIRETTA

Alla Filiale della Banca d'Italia di (1) ____________________

e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di (2) ____________________

____________________ (denominazione della banca richiedente) ____________________ (denominazione della banca intermediaria)

____________________ (codice ABI) ____________________ (codice ABI)

Con la presente dichiarazione le banche in oggetto premettono di avere già in corso un rapporto di collaborazione che si sostanzia nella gestione di una parte dell'amministrazione da parte della banca intermediaria per conto della banca richiedente. Tale gestione concerne uno o più dei seguenti aspetti:

- ☐ gestione della tesoreria
- ☐ comovimentazione del conto di riserva
- ☐ adesione indiretta alle procedure di scambio
- ☐ altro (precisare) ____________________

In considerazione di quanto sopra, la banca richiedente chiede l'autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta. A tale fine la banca richiedente e la banca intermediaria convengono che la banca intermediaria detenga la riserva obbligatoria per conto della banca richiedente per almeno 12 mesi di riferimento consecutivi, a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza del termine di 15 giorni utile alla Banca d'Italia per eventuali obiezioni alla presente richiesta. L'eventuale rescissione del rapporto contrattuale, di cui si allega copia, è soggetto a un termine di preavviso di 12 mesi.

La banca richiedente e la banca intermediaria dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, per quanto attiene la riserva obbligatoria indiretta, dell'art. 10 del Regolamento della BCE e del Tit. IX, Cap. 3, Sez. II, par. 3, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

La banca richiedente dichiara di voler/non voler accedere, nell'ambito delle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, *a*) alle operazioni di mercato aperto; *b*) alle operazioni su iniziativa della controparte (3) (*cancellare le parti che non interessano*)

____
(data)

Per la banca richiedente:

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ____________________

Il Presidente del collegio sindacale ____________________

Il Direttore generale ____________________

Per la banca intermediaria:

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ____________________

Il Presidente del collegio sindacale ____________________

Il Direttore generale ____________________

---

(1) Si tratta della Filiale competente per la banca che richiede la riserva in via indiretta.
(2) Si tratta della Filiale competente per la banca intermediaria.
(3) La dichiarazione in questione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa.

99A7285

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 11 gennaio 1999 concernente: «Norme relative alla produzione, al controllo e alla conservazione del vaccino vivo, attenuato, contro la varicella». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale* - n. 58 dell'11 marzo 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 36, seconda colonna, alla riga 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... a 2,0 × *10* UFP per dose;», leggasi: «... a 2,0 × 10^3 per dose;»; inoltre alla pag. 36, riga 26, dove è scritto: «0,5 *g*/dose umana.», leggasi: «0,5 μg/dose umana.».

99A7355

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.